



Cod. H41/H20/P2
Cod. CM/ac

Circolare n.16

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale

Prot.: 0000147

Data: 12/02/2024

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Legge 8 novembre 2021, n.163, “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” - Bozza della proposta dei Gruppi Operativi “Lauree abilitanti” e “Università, Tirocinio, Esami di Stato”.

Gentilissimi,

con l’approvazione della legge 8 novembre 2021, n.163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” e la richiesta del Consiglio Nazionale di rendere abilitanti i titoli universitari che consentono l’iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori si è avviato il percorso di riforma dell’esame di Stato.

All’interno della L.163/2021, in particolare all’art. 4 sono previste una serie di misure che, innoveranno, tra l’altro, il percorso di studi introducendo all’interno della laurea il Tirocinio professionale.

L’approvazione della Legge ha aperto una finestra di opportunità per un cambiamento significativo e necessario nel modo in cui si formano e si abilitano gli Architetti, i Pianificatori Territoriali, i Paesaggisti e i conservatori dei Beni Architettonici e Ambientali in Italia.

La richiesta di apertura di un Tavolo Tecnico presso il Ministero dell’Università, che il CNAPPC ha presentato già nel gennaio 2021 è stata accolta e in data 29 gennaio 2023 si è svolta la prima riunione per il formale avvio dei lavori.

Quale contributo per la discussione del punto 6 dell’ODG della CNO del 7 e 8 marzo p.v., si trasmette l’allegato documento, elaborato dai Gruppi Operativi




“Lauree abilitanti” e “Università, Tirocinio, Esami di Stato”, illustrato e condiviso con il Gruppo di Lavoro e presentato nella DCR del 25 gennaio u.s.

Si ringraziano tutti i componenti dei Gruppi Operativi per l’impegno, il fattivo e qualificato contributo fornito durante il percorso di elaborazione e nei vari momenti di discussione all’interno delle precedenti CNO.

Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.


*Il Responsabile del Dipartimento
Università, tirocini ed esami di Stato*

(Paolo Malara)




Il Consigliere Segretario

(Tiziana Campus)



Il Presidente

(Massimo Crusi)



All.c.s.:

- Legge 8 novembre 2021, n.163, “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- Bozza documento.



LEGGE 8 novembre 2021 , n. 163

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176)

Vigente al : 11-2-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo

- 1.** L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
- 2.** Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 2

Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Art. 3

Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza

designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4

Ulteriori titoli universitari abilitanti

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto

con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);

f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati

ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5

Disposizioni specifiche in materia
di taluni titoli universitari abilitanti

- 1.** Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.
- 2.** Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

- 1.** L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa

vigente, dell'accREDITAMENTO dei medesimi corsi di studio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 7

Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di
psicologo

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Messa, Ministro dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Attività inerenti all'attuazione della Legge 8 novembre 2021, n.163, "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"

CNAPPC – Gruppi Operativi

"Lauree abilitanti" e "Università, Tirocinio, Esami di Stato"

07-02-2024

INDICE

1 - La proposta per le nuove Lauree Magistrali Abilitanti	2
1.1 La Laurea Magistrale Abilitante in Architettura LM04	5
1.2 La laurea magistrale abilitante in Pianificazione Territoriale LM48	8
1.3 La laurea magistrale abilitante in Architettura del Paesaggio LM03	9
2 - L'architettura per il futuro dell'Italia	11
Una visione olistica di sistema per la formazione la ricerca e la professione in architettura	11
La creazione architettonica è di pubblico interesse	11
Il valore pubblico dell'architettura	12
L'architettura nei cambiamenti e nelle transizioni	12
L'architettura e l'Agenda ONU 2030	13
L'architettura per il Green deal e il New European Bauhaus	13
Le transizioni ambientali e digitali	14
La nuova domanda di architettura	14
Una professione articolata in diverse specializzazioni	15
Il valore della Architettura Italiana	15
3 - L'architetto in Europa e in Italia: una visione generale	16
Il ruolo degli architetti per il New Green Deal	16
Quanti Architetti in Europa?	16
Una professione in crescita	18
Gli architetti e il mercato delle costruzioni in Europa	19
Come cambia il mercato edilizio con i programmi della Unione Europea?	20
Gli architetti iscritti agli Ordini in Italia	21
La distribuzione territoriale degli architetti	21
La distribuzione per genere	22
La distribuzione per età	22
Quale il reddito degli architetti in Italia e in Europa?	23
Una questione aperta: Architetti e pianificatori junior, il bilancio di una riforma fallita	24
Pianificatore Junior dati MIUR	25
Perché la Sezione B dell'Albo è fallita?	27
Una seconda questione aperta: Quanti si laureano in architettura e in quanto tempo?	28
Formarsi dopo la magistrale, formarsi all'estero	29
Cosa fanno i laureati magistrali dopo un anno dalla laurea?	30
4 - La nuova laurea magistrale abilitante in Architettura, in Pianificazione territoriale e Architettura del paesaggio	31
La formazione per la professione in architettura nella Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE	31
I documenti europei e internazionali sulla laurea magistrale in Architettura	31
I caratteri della nuova laurea magistrale abilitante in Architettura	32
Una valutazione comparativa a livello europeo	33
Il caso Francia	34
Il caso ETSAB	35
Una valutazione comparativa delle diverse procedure di abilitazione	35
Il quadro normativo per la laurea magistrale abilitante di Architettura, Architettura del paesaggio e Pianificazione territoriale.	37
La Legge 8 novembre 2021, n. 163, Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.	38
La Direttiva 2013/55/EU	38
Lo Spazio Europeo della Formazione Superiore	39
Decreti Ministeriali 16 marzo 2007. Determinazione delle classi di laurea magistrale e delle classi di laurea	40
La Legge 30 dicembre 2010, n. 240.	40
Decreto Ministeriale 11 novembre 2019, n. 1135.	40
Il Decreto Interministeriale 893 del 9/12/2014 e il Decreto Ministeriale 987 del 12/12/2016	40

1 - La proposta per le nuove Lauree Magistrali Abilitanti

L'approvazione della Legge 8 novembre 2021, n. 163, ha aperto una finestra di opportunità per un cambiamento significativo e necessario nel modo in cui si formano e si abilitano gli architetti, i pianificatori territoriali, i paesaggisti e i conservatori dei beni architettonici e ambientali in Italia.

La richiesta di apertura di un Tavolo Tecnico presso il Ministero dell'Università, che il CNAPPC ha presentato già nel gennaio 2022¹, è stata accolta e in data 29 gennaio si è svolta la prima riunione per il formale avvio dei lavori.

Il Consiglio Nazionale a questo fine ha predisposto il presente documento, con il contributo essenziale di uno specifico Gruppo Operativo, che presenta la proposta di istituire la laurea magistrale abilitante per superare l'attuale Esame di Stato sostituendolo con il tirocinio professionale pari a 30 CFU. e la valutazione finale del tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di laurea.

Inoltre, per incrementare ulteriormente la qualificazione professionale dei professionisti neo iscritti, si propone di istituire un ciclo di formazione professionale obbligatorio e coordinato a livello nazionale, da effettuarsi nel primo anno di iscrizione per complessivi 75 CFP, su aspetti relativi all'esercizio della professione (deontologia professionale, gestione del progetto, gestione del cliente, etc.) e su specifiche competenze e responsabilità professionali (sicurezza, codice civile, procedure amministrative, etc.).

Oltre alla conseguente revisione delle classi di laurea in Architettura LM4, in Pianificazione Territoriale LM48 e in Architettura del paesaggio LM3, si ritiene che sia necessario integrare misure complementari finalizzate alla qualificazione professionale degli architetti, pianificatori e paesaggisti, relative a: la corrispondenza univoca fra percorso formativo ed esercizio della professione di architetto, la chiusura della sezione B dell'albo e l'istituzione nell'Albo di Elenchi di specialisti.

¹ Prot.: 0000021 - Data: 17/01/2022

Ministero della Giustizia Dipartimento Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio II – Reparto II
prot.dag@giustiziacerit.riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it
Ministero dell'Università Dott. Giuseppe Cerrone Capo ufficio legislativo MUR
mur.legislativo@miur.it

Oggetto: Legge 8 novembre 2021, n. 163 - Istanza per l'attivazione di un tavolo tecnico per l'elaborazione del regolamento di cui all'art. 4 della Legge predetta

Gentilissimi,

con riferimento alla normativa di cui all'oggetto, si chiede l'attivazione di un tavolo tecnico, con la partecipazione delle rappresentanze del CUN e del CRUI, e congiuntamente allo scrivente Consiglio Nazionale, al fine della elaborazione di un regolamento che preveda:

- la **istituzione di lauree abilitanti per le classi LM4 in Architettura** e Ingegneria Edile- Architettura, LM3 in Architettura del Paesaggio, LM10 in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, LM48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e, per contiguità, LM12 in Design;
- le **modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno al corso di laurea**, tenendo conto dei criteri di uniformità, di valutazione e semplificazione sullo svolgimento, nel rispetto della Direttiva 2013/55/EU relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e, stante il tirocinio, la possibilità di ulteriori ampliamenti temporali del corso di laurea in Architettura, con l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze;
- le **modalità di composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale di laurea e di abilitazione**;
- il **riordino della disciplina di cui al DPR 328/2001**, con l'eventuale istituzione o soppressione di settori dell'Albo e con una aggiornata definizione e articolazione dei titoli professionali di cui all'art. 15 del DPR predetto, delle attività professionali di cui all'art. 16 del DPR predetto, ed individuando altresì disposizioni transitorie legate alla soppressione della sezione B dell'Albo ed alla possibilità di iscrizione alla sezione A con il conseguimento di crediti formativi in ambito accademico che tengano conto dell'esperienza professionale precedentemente acquisita;
- l'introduzione di specializzazioni successive al corso di laurea in Architettura.

Con la speranza di ricevere un cortese riscontro in merito, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

La proposta per la parte Architettura si muove nello spirito della piena attuazione della Direttiva 2013/55/EU² e dell'affermazione del valore pubblico dell'architettura.

In sintesi si propone:

- la istituzione della Laurea Magistrale Abilitante in Architettura, in Pianificazione Territoriale e in Architettura del Paesaggio che, ai sensi della legge sostituisca l'attuale Esame di Stato con un Tirocinio Pratico-Valutativo e una Prova Pratica Valutativa finale. Il Tirocinio Pratico-Valutativo, organizzato e valutato conformemente a quanto prescritto dalla legge 163/21 sotto il controllo degli Ordini professionali, permetterà agli studenti di acquisire competenze pratiche necessarie per essere abilitati alla professione di architetto, garantendo una maggiore qualità della loro formazione per la professione; La Laurea Magistrale in Architettura è regolata dalla Direttiva 2013/55/EU che prescrive tassativamente all'articolo 46.1a che *“La formazione di un architetto prevede **almeno cinque anni di studi a tempo pieno (pari a 180+120 =300 ECTS), in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario”***.

Il **Tirocinio Pratico-Valutativo**, non essendo un'attività di studio a tempo pieno, di conseguenza **deve essere aggiuntivo rispetto ai 5 anni o 300 ECTS** della formazione accademica.

Ai sensi della legge 163/21, art. 4, il Tirocinio Pratico Valutativo, concluso dalla Prova Pratica -Valutativa, **deve essere interno al percorso formativo.**

Ne consegue che la **Laurea Magistrale Abilitante in Architettura deve essere pari ad almeno 150 CFU (120 di formazione accademica e 30 di tirocinio)**, oltre ai 180 CFU della Laurea in Scienze dell'Architettura, per complessivi 330 CFU. Si ritiene che, pur in assenza di una Direttiva EU specifica, per analogia e per non comprimere le attività formative accademiche, anche le **Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale e in Architettura del Paesaggio siano anch'esse di 150 CFU** (120 CFU di attività formative accademiche e 30 di Tirocinio Pratico-Valutativo).

- le modifiche al Decreto Ministeriale 270/04 e ai suoi DM correlati necessarie per allineare il sistema formativo con la nuova modalità di abilitazione basata sul tirocinio e alla piena attuazione della Direttiva 2013/55/EU;
- le attività di tirocinio pratico-valutativo siano sotto la gestione e il controllo esclusivo degli Ordini degli Architetti;

² **Direttiva 2013/55/Eu**

«Articolo 46

Formazione di architetto

1. La formazione di un architetto prevede:


- a) **almeno cinque anni di studi a tempo pieno**, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; o
- b) **non meno di quattro anni di studi a tempo pieno**, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di **due anni di tirocinio professionale** a norma del paragrafo 4.

.....

4. Il tirocinio professionale di cui alla lettera b) del paragrafo 1 deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al paragrafo 2. A tal fine **il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine**. Detto tirocinio sotto supervisione può aver luogo in ogni paese. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.»;

Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

- L'istituzione di un ciclo di formazione professionale obbligatorio e coordinato a livello nazionale, da effettuarsi nel primo anno di iscrizione per complessivi 75 CFP, su aspetti relativi all'esercizio della professione (deontologia professionale, gestione del progetto, gestione del cliente, etc.) e su specifiche competenze e responsabilità professionali (sicurezza, codice civile, procedure amministrative, etc.).



- In modifica del DPR 328/2001 la laurea Magistrale Abilitante in Architettura LM4 (ex laurea magistrale in Architettura e Ingegneria edile-Architettura) consenta unicamente l'iscrizione all'Albo degli Architetti;
- In modifica del DPR 328/2001 sia disposta la chiusura a nuove iscrizioni alla Sezione B degli Albi. Sulla base dell'esperienza più che ventennale e delle criticità emerse, si propone la chiusura a nuove iscrizioni dell'intera sezione B dell'Albo, prevedendo la possibilità di transizione alla sezione A attraverso l'iscrizione a corsi di laurea magistrale e il riconoscimento delle esperienze e delle competenze acquisite, nei limiti previsti dalle norme e secondo regole nazionali predefinite;
- In integrazione del DPR 328/2001 sia disposta l'istituzione di Elenchi Nazionali di Specialisti: Dopo il conseguimento della laurea magistrale, si prevede l'istituzione di elenchi nazionali di specialisti per riconoscere e valorizzare specializzazioni acquisite successivamente al corso di laurea magistrale, sia nella pratica professionale che nella formazione continua.

La proposta risponde alla necessità di adeguare la formazione e l'abilitazione degli architetti alle sfide emergenti nel campo dell'architettura, in primo luogo le transizioni ambientali e digitali. Le lauree magistrali abilitanti consentiranno una maggiore certezza e qualità nel

processo di abilitazione, garantendo che i professionisti siano adeguatamente preparati per rispondere alle esigenze attuali e future della società.

1.1 La Laurea Magistrale Abilitante in Architettura LM04

La nuova Laurea Magistrale Abilitante in Architettura ai sensi della Legge 163/2021 consente, insieme alle altre misure complementari e necessarie, la piena attuazione alla Direttiva 2013/55/EU per la qualità della formazione e della ricerca in architettura e della professione di architetto, una professione oggi ancora più essenziale per la transizione ecologica e digitale verso città e territori belli, resilienti e sostenibili e inclusivi.

La proposta è sostenuta sia da riflessioni maturate e condivise da tempo, sia dai risultati di indagini e ricerche, sviluppate dall'Osservatorio sullo stato della professione in Italia con il coinvolgimento tutti gli iscritti all'Albo Unico Nazionale e finalizzate a conoscere la situazione del mercato del lavoro in architettura, a comprendere le esigenze dei cittadini e della società e i cambiamenti in atto nella professione di architetto.

Tutto ciò si pone oggi nel quadro delle trasformazioni economiche, sociali e ecologiche, fortemente influenzate sia dalle esigenze ambientali, di benessere e di energia che dalle nuove frontiere del digitale e dell'intelligenza artificiale. I cambiamenti in atto sono importanti e richiedono una particolare cura per il rafforzamento della professione di architetto e della sua formazione, una professione strategica per gli obiettivi di innovazione e sostenibilità degli insediamenti, dei territori e delle città.


La proposta è centrata sull'istituzione della laurea magistrale abilitante in architettura in attuazione della Direttiva 2013/55/EU (**che prescrive tassativamente una formazione accademica non inferiore a 300 cfu art. 46, 1a**) e della legge 8 novembre 2021, n° 163, nelle modalità che saranno definite dal Tavolo tecnico secondo le due ipotesi formulate nel presente documento, e sull'adozione delle misure complementari e necessarie per assicurare la qualità della formazione dell'architetto adeguata alle nuove e più ampie responsabilità determinate dalle transizioni ambientali e digitali.

Nel formulare la proposta il Gruppo Operativo ha valutato gli effetti che la nuova laurea magistrale abilitante potrà avere sul sistema della professione e sull'istruzione universitaria. L'introduzione di un tirocinio obbligatorio per tutti coloro che si laureano in architettura, comporta, da parte del sistema ordinistico, l'obbligo di garantire ad ognuno l'opportunità di svolgere un tirocinio significativo ed efficace; ciò comporta uno sforzo notevole per il sistema ordinistico e dovrà essere sostenuto da adeguate risorse economiche, ad esempio destinando una quota delle tasse di iscrizione alla gestione della procedura di tirocinio.

Il Gruppo Operativo anche per aumentare la capacità dell'offerta di posizioni di tirocinio propone che sia prevista esplicitamente la possibilità di estenderla alle Pubbliche Amministrazioni, alle Società di Ingegneria e alle imprese di costruzione, comunque sempre sotto la supervisione di un Architetto iscritto all'Albo e designato dall'Ordine, per coinvolgere l'intero panorama dell'architettura italiana.

Sulla base di una ricognizione dei sistemi di abilitazione in Francia e in Spagna, sistemi formativi-e professionali più simili a quello italiano, il Gruppo Operativo ha formulato una seconda ipotesi – “Proposta B” - che prevede lo svolgimento di un tirocinio professionalizzante pari a 60 CFU successivo alla laurea magistrale LM04. La Proposta B presenta evidenti motivi di interesse, ma comporterebbe l'apertura di un Tavolo tecnico presso il Ministero differente da quello in corso, poiché, mantenendo la Laurea non

abilitante, non risulterebbe inquadrabile nel percorso previsto dalla Legge 8 novembre




2021, n. 163

In modo più articolato si chiede che il Decreto Interministeriale che istituisce la laurea magistrale abilitante in Architettura determini:

1. il **Regolamento per la Abilitazione all'esercizio della professione di architetto**, il Tirocinio pratico-valutativo, la Prova pratica valutativa, la composizione delle commissioni e le modalità di svolgimento dell'esame di laurea abilitante;
2. le conseguenti modifiche della classe di laurea L17 e della classe di laurea magistrale LM04 e LM04 cu del DM 270/2004 e relativo ordinamento per il pieno rispetto della Direttiva 2013/55/Eu e della legge 8 novembre 2021, n. 163, con l'introduzione:
 - a) della **modifica della denominazione della classe di Laurea Magistrale Abilitante in "Architettura"**, e non più "Architettura e Ingegneria Edile-Architettura", superando l'ambiguità della attuale denominazione, già segnalata dalla Commissione Europea,
 - b) della corrispondenza univoca fra laurea magistrale abilitante in architettura e iscrizione all'albo degli architetti;
 - c) del tirocinio pratico-valutativo e la prova pratica valutativa finale, secondo le seguenti proposte alternative:
 - 1) **Proposta A. Il tirocinio pratico-valutativo pari a 30 CFU**, e la relativa prova pratica valutativa finale valida per l'abilitazione alla professione di architetto, sia **inserito nel percorso formativo della laurea magistrale LM04** (integrato dalla laurea L17) in conformità alla Direttiva 2013/55/Eu, ovvero sia aggiuntivo alla **formazione accademica pari a 300 CFU**, come prescritto dalla medesima Direttiva 2013/55/Eu e in conformità alla legge 8 novembre 2021, n. 163; **La laurea magistrale abilitante in Architettura sarà pertanto pari a 150 CFU**,

a cui si aggiungono i 180 CFU della laurea in Scienze dell'Architettura. Gli architetti abilitati che si iscriveranno all'Albo professionale avranno un **obbligo formativo professionalizzante pari a 75 CFP** da soddisfare nel primo anno di iscrizione mediante la partecipazione con frequenza e profitto a corsi in presenza ed e-learning su aspetti relativi all'esercizio della professione (deontologia professionale, gestione del progetto, gestione del cliente, etc.) e su specifiche competenze e responsabilità professionali (sicurezza, codice civile,



procedure amministrative, etc.)

- 2) **Proposta B.** In alternativa si chiede che il **tirocinio pratico-valutativo e formazione professionalizzante pari a 60 CFU** e la prova pratica valutativa finale valida per l'abilitazione alla professione di architetto, **sia successivo al percorso formativo della laurea magistrale LM04**, organizzato in un apposito corso di formazione (master di II livello) che preveda un tirocinio pratico-valutativo e una prova pratica valutativa che conferisce l'abilitazione all'esercizio della professione.
- d) della **definizione normativa degli insegnamenti pratico-applicativi** (laboratori) e della loro **numerosità di riferimento nel rapporto docente/studenti** (analogamente a quanto definito dalla Tabella XXX del 1993, adottata in attuazione della Direttiva CE del 1985),
- e) delle **nuove conoscenze e competenze disciplinari di base** necessarie per migliorare la formazione degli architetti nella transizione ecologica e digitale;
3. la conseguente modifica del DM 987/2016, inserendo il Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura L-17, il Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM04 e il Corso di Laurea Magistrale LM04 CU nella classe di numerosità del gruppo A, al fine di assicurare la coerenza con il **corretto rapporto docenti/studenti necessario per il carattere "pratico" e applicativo della formazione** per il progetto di architettura

- (laboratori applicativi), nel rispetto della Direttiva 2013/55/Eu e delle prassi internazionali della formazione al progetto;
4. la conseguente modifica del DI 893/2014 prescrivendo **la composizione della docenza per ogni annualità attivata** pari alla composizione del gruppo A;
 5. il riordino della disciplina del DPR 328/2001 per determinare:
 - a) la certezza e univocità dei percorsi formativi abilitanti in Architettura per l'iscrizione all'Albo professionale degli Architetti come ripetutamente sollecitato dalla Commissione Europea;
 - b) la chiusura di nuove iscrizioni alla sezione B dell'Albo, settore Architetti Junior, a valere per gli iscritti a partire dal prossimo anno accademico, e la definizione delle disposizioni per la transizione alla sezione A mediante l'iscrizione a corsi di laurea magistrali in architettura per il conseguimento di crediti formativi accademici e il riconoscimento dell'esperienza professionale precedentemente acquisita valevole sia per le attività accademiche ai sensi del DM 270/04 che di tirocinio professionale da parte di una Commissione Nazionale costituita dal Consiglio Nazionale Architetti PPC e dal MUR;
 - c) L'istituzione di Elenchi Nazionali di Specialisti a seguito del riconoscimento e la valorizzazione di qualificazioni e specializzazioni acquisite successivamente al corso di laurea magistrale nella pratica professionale, nella formazione accademica di terzo ciclo e nella formazione continua.

1.2 La laurea magistrale abilitante in Pianificazione Territoriale LM48

Una nuova laurea magistrale abilitante consente, insieme alle altre misure complementari e necessarie, il superamento dell'esame di Stato attuale ed una maggiore interazione con la professione di pianificatore territoriale, una professione per sostenere la transizione ecologica e digitale verso città e territori belli, resilienti e sostenibili e inclusivi.

Si chiede l'istituzione della laurea magistrale abilitante in Pianificazione Territoriale LM48 in attuazione della legge 8 novembre 2021, n° 163, nelle modalità che saranno definite dal Tavolo tecnico di lavoro e l'adozione delle misure complementari e necessarie per assicurare la qualità della formazione del pianificatore territoriale adeguata alle nuove e più ampie responsabilità determinate dalle transizioni ambientali e digitali. In modo più articolato si chiede che il Decreto Interministeriale che istituisce la laurea magistrale abilitante in Pianificazione territoriale determini:

1. il Regolamento per la Abilitazione all'esercizio della professione di pianificatore territoriale, il Tirocinio pratico-valutativo, la Prova pratica valutativa, la composizione delle commissioni e le modalità di svolgimento dell'esame di laurea abilitante;
2. le conseguenti modifiche della classe di laurea magistrale LM48 del DM 270/2004 e relativo ordinamento con l'introduzione:
 - 1) del **tirocinio pratico-valutativo pari a 30 CFU**, e la relativa prova pratica valutativa finale valida per l'abilitazione alla professione di pianificatore, sia **inserito nel percorso formativo della laurea magistrale LM48** (integrato dalla laurea L21) ovvero sia aggiuntivo alla **formazione accademica pari a 300 CFU**, in analogia con la Laurea Magistrale Abilitante in Architettura e in conformità alla legge 8 novembre 2021, n. 163; La laurea magistrale abilitante in Pianificazione territoriale sarà pertanto **pari a 150 CFU, a cui si aggiungono i 180 CFU della laurea in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale**. I pianificatori abilitati che si iscriveranno all'Albo professionale avranno un **obbligo formativo professionalizzante pari a 75 CFP** da soddisfare nel primo

anno di iscrizione mediante la partecipazione con frequenza e profitto a corsi in presenza ed e-learning su aspetti relativi all'esercizio della professione (deontologia professionale, gestione del progetto, gestione del cliente, etc.) e su specifiche competenze e responsabilità professionali (sicurezza, codice civile, procedure amministrative, etc.)

- II. della definizione formale degli insegnamenti pratico-applicativi (laboratori) e della loro numerosità di riferimento nel rapporto docente/studenti;
3. la conseguente modifica del DM 987/2016, inserendo il Corso di Laurea in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-21 e il Corso di Laurea Magistrale Abilitante in Pianificazione Territoriale LM48 nella classe di numerosità del gruppo A, al fine di assicurare la coerenza con il corretto rapporto docenti/studenti necessario per il carattere "pratico" e applicativo della formazione (laboratori applicativi), nel rispetto delle prassi internazionali della formazione al progetto;
4. la conseguente modifica del DI 893/2014 prescrivendo la composizione della docenza per ogni annualità attivata pari alla composizione del gruppo A;
5. il riordino della disciplina del DPR 328/2001 finalizzata a:
 - I. la chiusura di nuove iscrizioni alla sezione B dell'Albo e la definizione delle disposizioni per la transizione alla sezione A mediante l'iscrizione a corsi di laurea magistrali in pianificazione territoriale per il conseguimento di crediti formativi accademici e il riconoscimento dell'esperienza professionale precedentemente acquisita valevole sia per le attività accademiche che il tirocinio professionale ai sensi del DM 270/04.

1.3 La laurea magistrale abilitante in Architettura del Paesaggio LM03

La nuova laurea magistrale abilitante consente, insieme alle altre misure complementari e necessarie, il superamento dell'esame di Stato attuale ed una maggiore interazione con la professione di paesaggista, professione essenziale per sostenere la transizione ecologica e digitale verso città e territori belli, resilienti e sostenibili e inclusivi.

Si chiede l'istituzione della laurea magistrale abilitante in Architettura del paesaggio LM03 in attuazione della legge 8 novembre 2021, n° 163, nelle modalità che saranno definite dal Tavolo tecnico di lavoro e l'adozione delle misure complementari e necessarie per assicurare la qualità della formazione del paesaggista adeguata alle nuove e più ampie responsabilità determinate dalle transizioni ambientali e digitali. In modo più articolato si chiede che il Decreto Interministeriale che istituisca la laurea magistrale abilitante in Architettura del paesaggio determini:

1. il Regolamento per la Abilitazione all'esercizio della professione di paesaggista, il Tirocinio pratico-valutativo, la Prova pratica valutativa, la composizione delle commissioni e le modalità di svolgimento dell'esame di laurea abilitante;
2. le conseguenti modifiche della classe di laurea magistrale LM03 del DM 270/2004 e relativo ordinamento con l'introduzione:
 - 1) del **tirocinio pratico-valutativo pari a 30 CFU**, e la relativa prova pratica valutativa finale valida per l'abilitazione alla professione di paesaggista, sia **inserito nel percorso formativo della laurea magistrale LM3** (integrato dalla laurea precedentemente acquisita) ovvero sia aggiuntivo alla **formazione accademica pari a 300 CFU**, in analogia con la Laurea Magistrale Abilitante in Architettura e in conformità alla legge 8 novembre 2021, n. 163; **La laurea magistrale abilitante in Architettura del paesaggio sarà pertanto pari a 150 CFU, a cui si aggiungono i 180 CFU della laurea.**

I paesaggisti abilitati che si iscriveranno all'Albo professionale avranno un **obbligo formativo professionalizzante pari a 75 CFP** da soddisfare nel primo anno di iscrizione mediante la partecipazione con frequenza e profitto a corsi in presenza ed e-learning su aspetti relativi all'esercizio della professione (deontologia professionale, gestione del progetto, gestione del cliente, etc.) e su specifiche competenze e responsabilità professionali (sicurezza, codice civile, procedure amministrative, etc.);

- II. della definizione formale degli insegnamenti pratico-applicativi (laboratori) e della loro numerosità di riferimento nel rapporto docente/studenti,
3. la conseguente modifica del DM 987/2016, inserendo il Corso di Laurea Magistrale Abilitante in Architettura del paesaggio LM03 nella classe di numerosità del gruppo A, al fine di assicurare la coerenza con il corretto rapporto docenti/studenti necessario per il carattere "pratico" e applicativo della formazione (laboratori applicativi), nel rispetto delle prassi internazionali della formazione al progetto;
4. la conseguente modifica del DI 893/2014 prescrivendo la composizione della docenza per ogni annualità attivata pari alla composizione del gruppo A;
5. il riordino conseguente della disciplina del DPR 328/2001.

2 - L'architettura per il futuro dell'Italia

Una visione olistica di sistema per la formazione la ricerca e la professione in architettura

La sfida rappresentata dalle grandi transizioni ambientali, energetiche e digitali, unite al cambiamento climatico, presenta opportunità di crescita e benessere, ma anche rischi di squilibri e disuguaglianze. Pertanto, ogni città e territorio del mondo deve avere una visione di futuro e una strategia di medio periodo per aumentare la sostenibilità e la resilienza degli ambienti di vita e delle comunità.

Le emergenze ambientali ed energetiche e le innovazioni digitali richiedono un nuovo paradigma della qualità di vita urbana, sia delle città e delle metropoli che dei centri minori e dei territori globalmente intesi, per generare benessere per le persone e le comunità. Ciò implica ripensare ai nuovi modelli di urbanità sostenibile e nuovi ecosistemi complessi caratterizzati da una nuova relazione fra comunità, natura e cultura.

Il progetto di architettura e le responsabilità dell'architetto hanno un ruolo centrale in tutti gli scenari futuri prospettati dal Green Deal al New European Bauhaus, all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alla visione "One Health".

Difatti, con l'aumentare della complessità dei processi di trasformazione dell'ambiente fisico e delle esigenze di benessere e salute dell'intero ecosistema, diventa ancor più strategico il ruolo dell'architettura e dell'architetto per le sue capacità di indirizzo, sintesi e coordinamento delle diverse istanze e dei diversi contributi specialistici in una visione complessa che è proprio della migliore tradizione dell'architettura. La cura della qualità del Sistema Architettura "formazione, ricerca, professione" e della loro integrazione è essenziale sia nella prospettiva internazionale della professione.

Per interpretare i contesti e i luoghi di vita, di lavoro, di studio e di relazione delle persone e delle comunità, per dare alla società visioni e progetti operabili che rispondano alle esigenze indotte dalle trasformazioni sociali, economiche e ambientali dei prossimi decenni, l'architetto e il progetto d'architettura devono assumere un impegno e una responsabilità nuova e intensa. Ciò richiede il rinnovamento e il rafforzamento dell'intero Sistema Architettura, costituito dalla professione insieme alla formazione e alla ricerca di Architettura.

La creazione architettonica è di pubblico interesse

La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali al punto 27 delle premesse afferma che:

“La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse.

Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.”

Questa dichiarazione, recepita nell'ordinamento italiano, costituisce la ragione dell'adozione della prima Direttiva a 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 per la professione di architetto, di medico e di altre professioni della salute: affermare il valore pubblico della creazione architettonica e garantire la responsabilità culturale e ambientale

soggettiva dell'architetto nei confronti della società, condizione per la mobilità nel mercato europeo.

Il valore pubblico dell'architettura

Il valore pubblico dell'architettura è ulteriormente ribadito dalle Conclusioni del Consiglio relative all'architettura relativamente al contributo della cultura allo sviluppo sostenibile (2008/C 319/05) che sottolineano che:

- *..... l'architettura, disciplina basata sulla creazione culturale e l'innovazione nonché sulla tecnologia, costituisce un'illustrazione notevole di quanto la cultura possa apportare allo sviluppo sostenibile, tenuto conto del suo impatto sulla dimensione culturale delle città, ma anche sull'economia, sulla coesione sociale e sull'ambiente;*
- l'architettura è inoltre un esempio del carattere trasversale della cultura, in quanto varie politiche pubbliche, e non solo le politiche culturali, incidono su di essa.

Le Conclusioni del Consiglio inoltre affermano che l'architettura svolge un ruolo di sintesi e di innovazione nell'attuazione di uno sviluppo urbano sostenibile, in quanto permette in particolare,

- di conciliare le esigenze talvolta divergenti della conservazione degli edifici e dei paesaggi e della contemporanea creazione o delle legittime aspirazioni degli abitanti e il controllo della proliferazione urbana,
- di contribuire, con la sua diversità, la sua qualità e la sua creatività, all'arricchimento culturale e alla qualità di vita dei cittadini, nonché al dinamismo economico, commerciale e turistico delle città, in particolare attraverso il suo vivaio di piccole e medie imprese,

invitano gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà a:

- tenere conto dell'architettura e delle sue peculiarità, in particolare la sua dimensione culturale, nell'insieme delle politiche pertinenti, in particolare le politiche di ricerca, di coesione economica e sociale, di sviluppo sostenibile e di istruzione,

L'architettura nei cambiamenti e nelle transizioni

Gli sviluppi tecnologici dall'erogazione di servizi tramite app e piattaforme ai big data e Digital Twins passando dal Building Information Modeling, dalla realtà aumentata all'intelligenza artificiale, alla robotica e alla stampa 3D, fanno sì che la pratica architettonica, così come la conosciamo, sia destinata a cambiare rapidamente.

Sebbene il paradigma dell'architetto come artista "sociale" mantenga tuttora un suo valore, l'impatto e i rischi associati al riscaldamento e al cambiamento climatico, all'alterazione dell'ambiente, al dissesto ecologico e alla riduzione della diversità sono sempre più evidenti e più urgenti nella mente dei cittadini e dei governi. Anche limitandosi alla dimensione energetica e alle sue implicazioni ambientali la stessa Commissione Europea ha più volte ribadito che l'industria delle costruzioni nel suo complesso, in quanto motore principale della domanda di energia e delle emissioni nell'UE, ha la responsabilità di migliorare l'efficienza energetica e delle risorse degli edifici esistenti e dei nuovi progetti di costruzione.

Gli architetti hanno un chiaro ruolo e responsabilità tecniche e culturali per contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella di marcia europea del Green Deal, per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, dalla sfida del retrofit e della ristrutturazione degli edifici pubblici e privati all'integrazione dell'economia circolare nei progetti edilizi e al passaggio alla digitalizzazione del progetto, della costruzione e gestione dell'ambiente costruito.

L'architettura e l'Agenda ONU 2030

Gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile per un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU indica 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs di cui almeno 8 assegnano un ruolo determinante al progetto dell'ambiente costruito secondo la cultura e la pratica dell'architettura intesa come unica professione capace di una visione olistica della sostenibilità, necessaria per gestire, oltre l'energia, gli impatti ambientali, sociali, culturali ed economici nel senso più ampio sugli ecosistemi complessi degli insediamenti umani.

Un diverso modo di abitare e costruire ha un ruolo determinante non solo per limitare e ridurre le emissioni di carbonio e di altri alteranti dell'aria, dell'acqua e del suolo, ma anche per mitigare gli effetti di un clima che cambia, compresi i rischi di esondazioni, le temperature estreme e la scarsità di risorse, per adattare gli edifici e gli spazi urbani al clima cambiato, per valorizzare il patrimonio di insediamenti, per migliorare l'ambiente attraverso la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, in sintesi per migliorare gli habitat e proteggere e rafforzare gli ecosistemi e la loro biodiversità, nel favorire stili di vita più sani, più felici e più sostenibili.

L'architettura per il Green deal e il New European Bauhaus

Gli impatti e i rischi per il benessere delle persone e della natura, in una visione che oggi chiamiamo *One Health*, determinati dal riscaldamento globale, dal degrado dell'ambiente naturale e dalla inadeguatezza degli insediamenti urbani sono sempre più evidenti e più urgenti nella percezione dei cittadini e dei governi.

Il programma New European Bauhaus unisce gli obiettivi di *sustainability (including circularity)*, *quality of experience (including aesthetics)* and *inclusion (including affordability)* con gli obiettivi del Green Deal e della Carbon Neutrality individuando nel progetto di architettura ad ogni scala il dominio culturale e professionale capace di concepire e realizzare i nuovi insediamenti umani per il XXI secolo.

Come lo stesso programma New European Bauhaus indica, la soluzione sta nel progetto di architettura, fattore decisivo per guidare la transizione ambientale e digitale verso nuovi modi di abitare e di costruire.

Agli architetti europei e italiani è affidato il ruolo e la responsabilità di migliorare la qualità estetica, la sostenibilità e l'inclusione degli insediamenti in un equilibrio continuamente rinnovato fra natura e cultura.

Dal sondaggio ACE del 2022 risulta che più della metà degli architetti utilizza frequentemente concetti sostenibili nel lavoro quotidiano per contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico ma anche perché richiesti dal committente o perché previsti dalla normativa vigente.

4.9 Mitigating Climate Change

TABLE 4-15
PROPORTION OF ARCHITECTS USING SUSTAINABLE CONCEPTS FREQUENTLY
ANALYSED BY COUNTRY


per cent respondents	proportion of architects using the concept frequently			
	Low Energy Buildings	Nearly Zero Energy Buildings (nZEB)	Plus Energy buildings	Circular Design
Austria	49	20	17	8
Belgium	49	22	11	11
Croatia	49	42	10	13
Cyprus*	39	18	4	11
Czechia	49	18	9	18
Denmark	46	39	8	7
Estonia*	75	13	0	25
Finland	47	23	8	19
France	51	13	11	14
Germany	56	9	7	12
Greece	53	16	10	16
Hungary*	36	25	7	4
Ireland	49	26	6	6
Italy	33	17	10	11
Latvia*	20	20	10	5
Lithuania*	40	60	0	40
Luxembourg	37	17	8	20
Norway	53	22	0	19
Poland	49	11	4	6
Portugal	35	16	17	16
Romania	62	34	13	20
Slovakia	52	19	7	13
Slovenia	43	20	10	12
Spain	56	20	10	11
Sweden	31	6	7	16
United Kingdom	45	16	8	16
2022 EUROPE-26	46	16	9	12
2020 EUROPE-26	57	15	10	15
2018 EUROPE-26	n/a	n/a	n/a	n/a
2016 EUROPE-27	n/a	n/a	n/a	n/a
2014 EUROPE-26	n/a	n/a	n/a	n/a
2012 EUROPE-25	n/a	n/a	n/a	n/a

* caution - small sample

Nearly half of architects use sustainable concepts "frequently" to design low energy buildings. In most countries the proportion of architects using sustainable concepts is close to this Europe average, although in Italy, Portugal and Sweden the proportion is closer to one third.

Fewer architects "frequently" apply the other sustainable development concepts. Sixteen per cent use nZEB frequently, 12 per cent Circular Design and 9 per cent design Plus Energy buildings frequently.

CHART 4-18
SUSTAINABLE CONCEPTS USED FREQUENTLY
BY ARCHITECTS



Le transizioni ambientali e digitali

I due anni di pandemia COVID19 e le ripetute chiusure hanno accelerato i processi, già avviati, di cambiamento del modo di abitare nei territori e nelle città proprio del XX secolo: le persone hanno percepito come insoddisfacente il loro modo di vivere e di lavorare, la qualità dei luoghi e degli spazi di vita, lavoro e studio, di relazione.

Il progetto di architettura ha un ruolo determinante per mitigare gli effetti del riscaldamento globale: un clima che cambia, i crescenti rischi idrogeologici, le temperature estreme e consumo di risorse non rinnovabili. La sua missione è migliorare l'ambiente e la qualità dell'aria e dell'acqua, concepire e realizzare nuovi habitat che facilitino modi di vita più sani, più felici e più sostenibili, che riducano le disuguaglianze e sostengano la biodiversità nella transizione ambientale e digitale. La transizione digitale non solo aprirà a modelli digitali che consentiranno il controllo e la gestione degli edifici, delle città e dei territori nel loro ciclo di vita, ma cambierà il modo di progettare di decidere, simulare e comunicare il progetto in ambienti virtuali e reali, ponendo sia ai professionisti ai docenti e ai ricercatori sfide di innovazione impegnative.

La nuova domanda di architettura

Gli sviluppi delle innovazioni tecnologiche dell'informazione e dell'intelligenza artificiale determinano che la pratica architettonica come la conosciamo oggi è destinata a cambiare rapidamente.

Le innovazioni e le transizioni ambientali e digitali richiedono agli architetti capacità di progettare e gestire progetti complessi in una dimensione ricerca e di pratica multidisciplinare che caratterizza il progetto di architettura in misura crescente e in ambienti virtuali che cambiano profondamente gli stessi processi creativi. La qualità e la velocità dei cambiamenti climatici e sociali insieme ai processi di innovazione digitale e tecnologica richiedono che si rafforzi la feconda osmosi tra formazione, ricerca e

professione, aprendo a nuove cooperazioni fra gli studi e le società di progettazione e i dipartimenti e i corsi di architettura, dando valore all'integrazione reciproca della ricerca e della pratica architettonica per il bene dell'intera società.

Una professione articolata in diverse specializzazioni

I settori professionali del futuro sono sempre più orientati alle innumerevoli opportunità di innovazione, offerte dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali e dal progresso scientifico e dalla domanda articolata determinata dalle esigenze di benessere e di sostenibilità. La professione di architetto non potrà prescindere dal possesso di competenze trasversali e da una sempre maggiore specializzazione con l'eventuale istituzione e soppressione di settori dell'Albo e con un adeguato riconoscimento delle competenze specialistiche acquisite. Gli architetti, per l'attività che svolgono nella costruzione dei luoghi di vita delle persone e delle comunità, hanno ed avranno nel futuro una grande responsabilità sociale ed etica che si dovrà misurare con i cambiamenti e le crisi che il pianeta sta attraversando e con le corrispondenti competenze professionali.

Il valore della Architettura Italiana

L'architettura italiana si caratterizza – e questo è uno dei suoi punti di forza nello scenario internazionale – per la intensa relazione teorica e operativa fra progetto e “luogo”, inteso nella sua complessità fisica, culturale e sociale, coerente con i criteri di sostenibilità ambientale, socio-economica e socio-culturale e di giustizia sociale: un progetto di architettura fondato sul valore del patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico necessario per un territorio come l'Italia, così fortemente antropizzato e storicizzato.

Il progetto di architettura ha di regola posto particolare attenzione all'ambiente e al contesto nel rispetto e nella conservazione della memoria storica insieme all'ambiente naturale, cercando di coniugare testimonianza e innovazione, per un miglioramento del contesto sociale, culturale e ambientale nel creare o rigenerare spazi urbani contemporanei, polivalenti e dinamici.

Questo carattere specifico della architettura italiana è, oggi, in una visione di sostenibilità e resilienza, un punto di forza sia per rispondere alle esigenze di sostenibilità e giustizia sociale della società italiana, sia per valorizzare le potenzialità di internazionalizzazione dell'intero sistema “architettura”: della ricerca, della formazione e della professione di architetto.

Le nuove lauree abilitanti sono l'occasione e lo strumento per aprire, rinnovare e potenziare il sistema dell'architettura grazie ad un'interazione più ampia con l'intera società: un'interazione e collaborazione fra la professione di architetto con la ricerca e la formazione in architettura, come le lauree abilitanti propongono.

3 - L'architetto in Europa e in Italia: una visione generale

Il ruolo degli architetti per il New Green Deal

Una grande trasformazione epocale coinvolge oggi tanto il campo ambientale quanto quello economico-sociale e agli architetti viene chiesto di essere protagonisti attivi del progetto di cambiamento in atto.

I temi del lavoro e della modalità con la quale si organizzano le varie competenze specialistiche, di supporto al progetto d'architettura, saranno essenziali per sviluppare una presenza significativa e responsabile; il sistema dell'Architettura, inteso come patrimonio di formazione, ricerca e professione, deve avere la capacità di rapportarsi a prospettive innovative future.

Per comprendere l'evoluzione degli scenari futuri della professione è utile analizzare la situazione attuale sia del mercato del lavoro degli architetti che svolgono la libera professione (titolari di partita iva e iscritti all'Ordine), sia della formazione universitaria, sia del mercato delle costruzioni influenzato dalla nuova domanda di architettura.

Quanti Architetti in Europa?

Secondo i dati del *The Architectural Profession in Europe 2022, Sector Study*³, ci sono circa 620.000 architetti in Europa, e l'Italia è lo Stato con il maggior numero di iscritti - circa 151.000, corrispondente al 25% del totale - seguita dalla Germania con 119.000 architetti, poi la Turchia con 72.500, la Spagna con 50.000, il Regno Unito con 42.000 e la Francia con 30.000.


Nonostante la maggior parte della professione in Europa sia ancora a prevalenza maschile, negli ultimi anni il divario si è ridotto: la percentuale di architetti donne è aumentata dal 36% nel 2012 al 46% nel 2022.

Nel corso degli ultimi dieci anni, il profilo di età degli architetti in Europa è cambiato poco: oltre un quarto degli architetti iscritti ha almeno 25 anni di esperienza, mentre il 29% ha tra i 15 e i 24 anni di esperienza. Gli architetti con meno di 40 anni rappresentano la maggioranza in Romania e più di un terzo in Italia, Spagna, Portogallo e Svezia a differenza di altri paesi come Danimarca, Norvegia e Regno Unito, dove un quarto degli architetti ha più di 60 anni. L'età media degli architetti europei è di 45-49 anni, leggermente superiore all'età media di dieci anni fa, che era di 40-44 anni.

Inoltre, il 22% degli architetti ha studiato in un altro stato europeo e il 29% ha seriamente considerato l'idea di lavorare in un altro paese. Le destinazioni di studio più popolari sono Spagna, Italia e Regno Unito, seguite da Germania e Francia.

³ *The Architectural Profession in Europe 2022, Sector Study* è il rapporto commissionato da "The Architects' Council of Europe ACE a Mirza & Nacey Research Ltd, co-finanziato da Creative Europe Programme dell'European Union e pubblicato in febbraio 2023.

CHART 1-1
ESTIMATED NUMBER OF ARCHITECTS 2022



Base: all 32 European countries

General notes for all tables and charts:

EUROPE-32 = all ACE member countries.

EUROPE-26 = all participants in the 2022 survey.

The total Europe-26 figure is weighted to reflect the total architectural population in all participating countries; weighting process described in Appendix.

Some countries have small samples these are marked *.

Germany survey figures throughout have been provided by the BAK which included the ACE survey questions in its own survey.

TABLE 1-2
GENDER OF ARCHITECTS
ANALYSED BY COUNTRY

per cent	gender of architects		
	male	female	other/prefer not to say
Austria	75	24	2
Belgium	60	40	0
Croatia	45	54	1
Cyprus*	56	41	3
Czechia	65	32	3
Denmark	52	48	0
Estonia*	63	37	0
Finland	45	54	1
France	57	43	1
Germany	58	42	0
Greece	39	60	1
Hungary*	75	24	1
Ireland	65	35	0
Italy	44	56	0
Latvia*	42	54	4
Lithuania*	40	60	0
Luxembourg	70	30	0
Norway	54	45	1
Poland	54	45	0
Portugal	53	47	0
Romania	46	54	0
Slovakia	74	25	1
Slovenia	53	47	0
Spain	53	46	1
Sweden	46	53	1
United Kingdom	71	27	2
2022 EUROPE-26***	53	46	1
2020 EUROPE-26***	58	42	1
2018 EUROPE-26***	61	39	n/a
2016 EUROPE-27***	62	38	n/a
2014 EUROPE-26***	61	39	n/a
2012 EUR-25 ***	64	36	n/a

* caution - small sample. ** Germany figures provided by BAK

*** weighted to reflect the total architectural population in all participating countries; weighting process described in Appendix

Fonte: ACE Sector Study 2022

TABLE I-6
AGE OF ARCHITECTS ANALYSED BY COUNTRY

per cent	age of architects								
	<30	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+
Austria	0	5	8	14	15	15	18	14	11
Belgium	13	17	16	11	10	10	7	8	9
Croatia	4	13	18	15	11	11	10	10	8
Cyprus*	3	23	18	13	6	10	8	5	15
Czechia	2	22	21	14	10	9	6	8	9
Denmark	3	8	8	8	11	8	14	13	25
Estonia*	0	4	11	15	7	19	11	4	30
Finland	5	6	7	11	14	21	16	15	5
France	2	12	15	12	14	13	11	11	11
Germany	2	9	10	13	15	16	18	12	4
Greece	3	9	17	19	12	9	8	10	12
Hungary*	4	5	6	9	9	12	9	11	36
Ireland	3	13	7	13	14	12	15	5	19
Italy	7	19	11	12	13	12	10	8	7
Latvia*	4	8	10	6	15	13	6	15	23
Lithuania*	8	17	17	8	8	0	8	33	0
Luxembourg	2	8	12	21	20	21	3	7	6
Norway	8	11	10	12	7	10	13	5	25
Poland	3	13	17	18	14	9	6	7	13
Portugal	9	14	13	19	15	11	7	5	6
Romania	7	27	24	16	11	6	1	3	4
Slovakia	1	10	14	13	17	8	7	10	19
Slovenia	1	8	12	18	21	11	11	8	10
Spain	6	13	17	15	15	11	8	6	9
Sweden	7	18	16	12	10	10	9	9	9
United Kingdom	3	9	11	11	13	10	13	9	22
2022 EUROPE-26	5	14	13	13	13	12	11	9	9
2020 EUROPE-26	7	13	14	12	13	13	12	9	7
2018 EUROPE-26	7	11	13	15	15	13	11	9	6
2016 EUROPE-27	8	13	15	15	13	11	10	8	6
2014 EUROPE-26	7	12	15	16	13	13	11	7	6
2012 EUROPE-25	9	15	16	14	13	12	10	6	4

* caution - small sample


Fonte: ACE Sector Study 2022

Una professione in crescita

Tra il 2008 e il 2018 il numero totale di architetti europei è cresciuto del 14%, ma rimane pressoché invariato dal 2018 al 2020, ad eccezione di alcuni paesi dell'Europa meridionale, in particolare Italia e Spagna, che hanno registrato un calo ed alcuni paesi dell'Europa centrale e settentrionale dove il numero di architetti continua a crescere, come Germania, Austria, Lussemburgo, Regno Unito e Irlanda.

Oggi in Europa ci sono 100.000 architetti in più rispetto a dieci anni fa, circa un architetto ogni mille abitanti, ma la cifra media varia considerevolmente da un continente all'altro. In Italia ci sono 2,5 architetti ogni mille abitanti e rappresentano di gran lunga la più alta densità tra tutti paesi europei.

NUMBER OF ARCHITECTS PER 1000 POPULATION



Fonte: ACE Sector Study 2022

Gli architetti e il mercato delle costruzioni in Europa

Il mercato europeo delle costruzioni, incluse le opere civili di ingegneria e le infrastrutture, si stima che nel 2022 raggiunga un valore di 2.513 miliardi di euro. Più della metà di questa produzione proviene da quattro paesi: Germania, Francia, Regno Unito e Italia.

Questi stessi quattro paesi presentano anche i valori più alti della produzione edilizia per architetto, produzione costantemente in aumento fino al 2020, e cioè fino a quando la pandemia ha causato un calo della produzione edilizia. Questa tendenza al rialzo è ripresa nel 2021 e si stima che la cifra del 2022 sarà superiore del 3,4% rispetto al 2021.

La pandemia ha evidenziato la necessità di adottare tecnologie digitali in ogni settore e ha reso visibili le disuguaglianze e le contraddizioni sociali ed economiche. Tuttavia, grazie ai fondi europei stanziati per il rilancio dell'economia, oggi siamo di fronte ad una ripresa post-Covid superiore alle attese.

Il mercato dell'architettura dipende fortemente dall'edilizia privata e due terzi dei ricavi delle abitazioni private derivano dalla progettazione di nuove case unifamiliari, ampliamenti di case o ampliamenti di loft. Nel complesso l'89% del lavoro degli studi di architettura riguarda, almeno in una certa misura, il settore dell'edilizia privata; esiste un enorme divario tra la quota di mercato derivante dall'edilizia privata e qualsiasi altro settore. I successivi mercati più grandi sono quello al dettaglio, che rappresenta una quota di mercato media del 9%, e l'edilizia pubblica con il 7%. Nel complesso il settore pubblico rappresenta una quota del mercato pari al 21%.

Case singole e ampliamenti costituiscono almeno il 50% del mercato degli studi professionali in Belgio, Grecia, Portogallo e Regno Unito mentre l'edilizia pubblica rappresenta una quota media di almeno il 10% in Repubblica Ceca, Germania e Lussemburgo. La progettazione di spazi commerciali rappresenta la quota maggiore in Finlandia e Slovacchia. La metà del mercato è costituita da nuove costruzioni, una percentuale più elevata rispetto alle indagini precedenti. In Romania e Polonia oltre il 70% del mercato è costituito da opere di nuova costruzione. I lavori relativi al patrimonio culturale rappresentano il 14% del mercato, più o meno la stessa cifra del 2020, e i lavori di ristrutturazione rappresentano il 36%. In Italia e Francia la ristrutturazione rappresenta circa la metà del mercato.

TABLE 2-4
PROPORTION OF MARKET
BY BUILDING TYPE ANALYSED BY COUNTRY

per cent	new build	heritage	other refurbishment
Austria	53	9	38
Belgium	47	12	39
Croatia	66	19	15
Cyprus*	81	6	13
Czechia	56	16	30
Denmark	35	40	24
Estonia	n/a	n/a	n/a
Finland	63	16	21
France	39	14	48
Germany	47	13	40
Greece	52	3	44
Hungary*	63	15	23
Ireland	48	20	32
Italy	16	33	50
Latvia*	41	28	31
Lithuania	n/a	n/a	n/a
Luxembourg	62	16	23
Norway	63	9	28
Poland	70	8	21
Portugal	53	20	27
Romania	72	7	21
Slovakia	61	10	28
Slovenia	65	11	24
Spain	47	12	40
Sweden	57	10	33
United Kingdom	43	17	40
2022 EUROPE-26	50	13	36
2020 EUROPE-26	44	14	43
2018 EUROPE-26	41	59	
2016 EUROPE-27	41	59	
2014 EUROPE-26	37	63	
2012 EUROPE-25	n/a	n/a	


* caution - small sample

TABLE 2-5
PROPORTION OF MARKET AND INVOLVEMENT
BY BUILDING SECTOR

per cent	per cent of revenue	per cent of practices involved
private housing	56	69
offices	3	15
retail	9	34
leisure and the arts	3	15
industrial	4	16
health	6	23
education	3	14
public housing	7	21
other private	6	27
other public	3	11

Involved = have worked on at least one job in this sector in year

CHART 2-B
PROPORTION OF MARKET BY BUILDING SECTOR



Fonte: ACE Sector Study 2022

In Europa, c'è una crescente sensibilità verso il Design e Build (D&B), ovvero l'attività di progettazione svolta all'interno di società che forniscono l'opera "chiavi in mano". Tuttavia, in Italia, la professione di architetto è maggiormente occupata a servizi collaterali alla progettazione rispetto al resto d'Europa, e la percentuale di clienti individuali è maggiore. Inoltre, gli architetti italiani che lavorano a nuovi edifici sono molto meno numerosi rispetto agli altri Stati europei, e il reddito complessivo è significativamente inferiore rispetto a quello dei colleghi europei.

Come cambia il mercato edilizio con i programmi della Unione Europea?

I programmi politici che sottendono il programma economico Next Generation EU (in Italia PNRR) perseguono una forte crescita economica legata all'innovazione nei servizi. Il futuro per il mercato delle costruzioni si preannuncia positivo, sia per l'edilizia privata che quella pubblica, ma il rilancio del settore potrà concretizzarsi soltanto se gli investimenti saranno indirizzati su sostenibilità e digitalizzazione.

È importante notare che, sempre secondo il sondaggio ACE del 2022, la percentuale di architetti che offrono servizi di certificazione dell'intero edificio si attesta intorno al 22%, ma è molto variabile da paese a paese. Inoltre, circa l'11% offrono servizi di sicurezza antincendio e il 14% servizi di certificazione di salute e sicurezza.

Un terzo degli studi offre ai propri clienti una classificazione energetica degli edifici e risulta il servizio di certificazione più comune.

Nonostante ciò, più della metà degli architetti utilizza frequentemente concetti sostenibili nel lavoro quotidiano per contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, sia perché richiesti dal committente, sia perché previsti dalla normativa vigente. È importante ricordare che la sostenibilità sociale ed ambientale deve essere il motore che spinge la transizione organizzativa dei vecchi processi produttivi verso nuovi modelli nei prossimi 30 anni.

Il New EU Green Deal può quindi diventare un'opportunità per gli architetti che possono essere i protagonisti del programma New EU Bauhaus, ma soltanto se sapranno evolvere il proprio sapere e ruolo in modo consoni all'evoluzione dei tempi, investendo maggiormente nella sostenibilità e nella digitalizzazione.

Gli architetti iscritti agli Ordini in Italia

Nell'ultimo decennio la crescita del numero degli iscritti ha mostrato una progressiva stabilizzazione, frutto di un maggiore equilibrio tra nuove iscrizioni e cancellazioni. Il numero di architetti ogni mille abitanti si è stabilizzato intorno ad un valore di circa 2,6 con un incremento quasi di un architetto in più ogni mille abitanti rispetto a quanto si registrava all'inizio degli anni duemila.

Al 31 dicembre 2022 erano 156.100 gli iscritti all'Albo, di cui 86.071 uomini e 70.029 donne, dato fornito dall'Albo Unico Nazionale, costituito nel 2012, che consente un monitoraggio in tempo reale del numero di architetti iscritti all'Albo; mentre gli architetti liberi professionisti iscritti a INARCASSA erano 92.852.

Pertanto 63.248 non sono iscritti alla Cassa in quanto sono dipendenti pubblici o privati e quindi usufruiscono di altro sistema previdenziale o non esercitano la professione.

	2005	2010	2015	2016	2018	2020	2022
Iscritti totali	122.988	145.591	153.659	152.944	153.735	153.692	156.100
Architetti per mille abitanti	2,11	2,43	2,55	2,55	2,57	2,58	2,65

Fonte: CNAPPC Albo Unico Nazionale

Analogamente a quanto avvenuto in Europa, condizioni di mercato favorevoli e una aspettativa molto positiva di crescita del settore delle costruzioni, alimentata dagli incentivi per la riqualificazione edilizia (superbonus, bonus facciate, sisma bonus, cessione del credito, etc.), hanno inciso favorevolmente sulle prospettive economiche e professionali della categoria.

La distribuzione territoriale degli architetti

Al livello territoriale, oltre un quarto degli architetti italiani è concentrato nelle province del Nord-Ovest; è tra le regioni del Centro, tuttavia, che si registra la maggiore densità in rapporto alla popolazione, con oltre 3 architetti per mille abitanti.

	2010	2015	2016	2018	2020	2022
Iscritti totali	145.591	153.659	152.944	153.735	153.692	156.100

Nord Ovest	42.335	43.679	43.086	42.493	42.098	43.523
Nord Est	24.139	24.922	24.682	24.701	24.701	25.364
Centro	33.499	35.775	35.576	36.040	36.265	36.719
Sud	31.814	34.476	34.742	35.563	35.800	35.670
Isole	13.804	14.807	14.858	14.938	14.828	14.824

Fonte: CNAPPC Albo Unico Nazionale

Al livello territoriale è Roma la provincia italiana con il maggior numero di architetti, 18.562 a fine 2022, seguita da Milano (12.965), Napoli (8.929) e Torino (6.873).

La distribuzione per genere

Nel 2022, dei 156.100 mila architetti italiani il 44,86%, ovvero circa 70 mila, è composto da donne, circa 8,9 punti percentuali in più rispetto alla situazione del 2005 (quando era il 35,9%). Negli ultimi dieci anni, tra 2010 e 2020, le donne architetto iscritte all'albo sono cresciute di ben il +13,9%, vale a dire 8 mila architetti in più.

	2005	2010	2015	2016	2018	2020	2022
Iscritti totali	122.988	145.591	153.659	152.944	153.735	153.692	156.100
Maschi	78.851	88.158	89.397	89.442	88.743	88.301	86.071
Femmine	44.137	57.433	64.262	63.502	64.992	65.391	70.029
<i>Quota femmine</i>	<i>35,9%</i>	<i>39,4%</i>	<i>41,8%</i>	<i>41,5%</i>	<i>42,3%</i>	<i>42,5%</i>	<i>44,86%</i>

Fonte: CNAPPC Albo Unico Nazionale

La distribuzione per età

La professione sta andando incontro ad un rapido processo di invecchiamento strutturale, e le statistiche sulle immatricolazioni universitarie, caratterizzate da un progressivo calo del numero di immatricolati e laureati, indicano che il fenomeno è destinato a proseguire e ad accentuarsi nel medio-breve termine.

In base ai dati presenti nell'Albo Unico Nazionale, emerge che nel 2022 la maggioranza degli architetti ha più di 50 anni e soltanto il 24,25% ha un'età inferiore ai 40 anni.

Meno di 40 anni	37854 su 156100	24,25%
Meno di 50 anni	75370 su 156100	48,28%
Meno di 60 anni	121070 su 156100	77,56%
60 e oltre	35030 su 156100	22,44%

Fonte: CNAPPC Albo Unico Nazionale

Quale il reddito degli architetti in Italia e in Europa?

Dallo Studio di settore ACE del 2022 risulta che il reddito medio è pari a 37.500 € (valore adeguato al potere d'acquisto - PPP).

Considerando tutti i gruppi occupazionali, i guadagni medi sono più alti tra gli architetti impiegati nel settore pubblico rispetto a quelli nel settore privato.


4.2 Earnings by field of employment

TABLE 4-2
AVERAGE PRE-TAX EARNINGS ANALYSED BY COUNTRY AND FIELD OF EMPLOYMENT
(ADJUSTED FOR PPP)

€	average (median) pre-tax earnings adjusted for PPP									
	sole principal	partner/director	ALL Principals	private practice salaried employees	freelance	other private	ALL private	local / central gov't	other public	ALL public
Austria	48673	53097	53097	55752	n/a	n/a	53097	n/a	n/a	n/a
Belgium	39233	43592	39669	34699	31386	31386	34874	41412	30514	39233
Croatia	22298	22298	22298	23227	n/a	4898	22298	29452	29854	29854
Cyprus*	29412	48835	37458	18624	n/a	n/a	32186	n/a	57714	57714
Czechia	32598	39117	32598	29881	32462	32462	32598	35695	n/a	43464
Denmark	50803	67425	61839	48234	n/a	90380	57082	34249	n/a	34249
Estonia*	n/a	42303	35253	30552	n/a	n/a	30552	27497	n/a	26851
Finland	49743	77348	72612	45398	n/a	48382	59008	46961	45204	45955
France	26687	32603	28046	31551	29185	29798	30675	35057	35057	35057
Germany	68620	79900	71507	49820	56400	72380	58280	62980	67348	63920
Greece	17321	28868	17898	18476	18476	17667	18476	19400	21363	20785
Hungary*	22690	43696	24276	26299	n/a	n/a	24276	n/a	n/a	20230
Ireland	29918	74794	56096	44877	n/a	59835	47868	52356	57218	53104
Italy	34080	29211	32132	23369	19474	22785	28043	24343	25233	24343
Latvia*	15267	n/a	11959	22901	n/a	n/a	18321	n/a	n/a	n/a
Lithuania*	n/a	n/a	23022	40449	n/a	n/a	40449	n/a	n/a	44604
Luxembourg	45767	80854	56827	54157	45004	45004	54157	n/a	n/a	n/a
Norway	41803	69110	67425	49220	n/a	n/a	57311	47197	n/a	48883
Poland	28987	42680	32010	24079	32864	32864	28453	28453	28453	28453
Portugal	16496	18771	17065	14790	13652	14505	15927	19340	22526	19340
Romania	13989	14375	14375	6375	9203	13252	13252	n/a	n/a	2393
Slovakia	30826	36991	35650	36991	25894	29593	32059	23736	32552	31011
Slovenia	24972	42281	27242	20772	n/a	22701	24858	28377	n/a	28944
Spain	31056	41408	36232	26462	19474	19961	28202	41408	32609	41152
Sweden	38655	55791	47821	36663	17295	17534	37779	43421	49383	43629
United Kingdom	34949	54147	44794	44302	n/a	58413	44302	44302	55131	50209
2022 EUR-26	39952	46839	42576	32986	30793	39377	36975	38621	40190	39037
2020 EUR-26	38225	50194	40131	32006	31358	38820	34584	37490	41862	38504
2018 EUR-26	34322	38960	35995	28492	21668	29674	31122	38200	37587	37773
2016 EUR-27	35679	49640	39643	29732	19822	27750	34277	34563	29732	33379
2014 EUR-26	29070	38760	31977	28571	19380	29636	29070	31159	31372	31224
2012 EUR-25	29098	39767	29098	28167	19399	29098	28487	32004	29098	30807

* caution - small sample

CHART 4-4
PRE-TAX EARNINGS BY FIELD OF EMPLOYMENT
(ADJUSTED FOR PPP)



Earnings data converted from local currencies to Euros exchange rate as at 01.05.22 and then adjusted for PPP

Fonte: ACE Sector Study 2022

Il reddito medio degli Architetti iscritti a INARCASSA nel 2021 è stato di 28.279 euro, maggiore al nord e al centro Italia. I guadagni degli Architetti aumentano con l'aumentare dell'età raggiungendo il picco tra i 50 e i 60 anni ma comunque restano inferiori rispetto a quelli dei colleghi europei.

Reddito medio per tipologia di iscritto, età e macroarea, 2021
(importi in euro)

	Architetti		
		M	F
Tipologia di iscritto			
Iscritti attivi	28.611	34.544	20.877
Pensionati contrib.	24.400	25.597	17.647
Totale	28.279	33.525	20.784
Distribuzione per classe di età (anni)			
Fino a 30	13.997	15.667	12.809
31 - 35	20.324	23.666	17.371
36 - 40	25.814	31.887	19.955
41 - 45	30.019	37.191	22.130
46 - 50	32.209	39.290	23.298
51 - 55	34.232	40.044	24.867
56 - 60	35.436	40.908	24.791
61 - 65	30.478	34.014	20.155
Oltre i 65	23.000	23.914	16.952
Totale	28.279	33.525	20.784
Distribuzione per macroarea			
Nord-Ovest	32.906	39.992	24.255
Nord-Est	32.452	38.368	23.046
Centro	25.655	30.700	19.200
Sud	21.180	24.699	14.895
Isole	21.894	25.635	14.855
Totale (incluso estero)	28.279	33.525	20.784

Fonte: dati Inarcassa

Quasi la metà degli architetti prevede di andare in pensione tra i 65 ei 69 anni e tre quarti dei professionisti affermano che "sicuramente" o "probabilmente" continueranno a praticare l'architettura fino al pensionamento.

Una questione aperta: Architetti e pianificatori iunior, il bilancio di una riforma fallita

Il numero dei laureati nei corsi di laurea di primo livello di architettura e pianificazione (considerando le classi più rappresentative L-17 ed L-21), dopo il massimo raggiunto nel 2014, è calato progressivamente a seguito del calo delle immatricolazioni e inoltre solo una modesta percentuale di questi ha ottenuto l'abilitazione per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli architetti. La maggioranza dei neolaureati triennali, soprattutto nella classe L-17, ha invece deciso di continuare gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale in architettura, senza considerare la possibilità di iscriversi alla sezione B dell'albo professionale.

In linea con la Direttiva 2013/55/EU e il Processo di Bologna, è normale che i laureati di primo livello nella classe di Scienze dell'architettura L17 (l'88% al termine del primo ciclo di studi) desiderino completare il percorso formativo per diventare architetti iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale in architettura LM-04. La minoranza che sceglie di intraprendere subito una carriera come architetto junior, spesso per motivi economici, tende comunque ad iscriversi alla laurea magistrale in architettura LM-04, a volte dopo alcuni anni.

LAUREATI TRIENNALE

Classe	Denominazione		2011	2012	2014	2016	2018	2020	2022
L07	Ingegneria civile e ambientale	Totale	579	1497	3487	4261	3960	3995	3039
		Femmine	188	493	1104	1318	1261	1100	867
		Maschi	391	1004	2383	2943	2699	2895	2172
8		Totale	3401	2548	1100	420	142	66	28
		Femmine	1012	696	299	114	35	20	4
		Maschi	2389	1852	801	306	107	46	24
L17	Scienze dell'Architettura	Totale	902	1911	3467	3053	2730	2574	1956
		Femmine	543	1125	1956	1669	1555	1507	1159
		Maschi	359	786	1511	1384	1175	1067	797
4	Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	Totale	4609	3216	1145	380	134	61	21
		Femmine	2287	1540	488	161	62	25	10
		Maschi	2322	1676	657	219	72	36	11
L23	Scienze e tecniche dell'edilizia	Totale	134	455	1083	1237	942	613	489
		Femmine	48	172	414	502	421	243	190
		Maschi	86	283	669	735	521	370	299

Architetto Junior dati MIUR

Classe	Denominazione		2011	2012	2014	2016	2018	2020	2022
L21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Totale	101	245	506	442	406	317	263
		Femmine	33	103	219	169	180	129	133
		Maschi	68	142	287	273	226	188	130
7	Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	Totale	500	404	136	38	14	6	7
		Femmine	174	134	39	10	4	2	4
		Maschi	326	270	97	28	10	4	3
L32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Totale	261	582	1024	1179	1229	1314	1221
		Femmine	138	327	524	614	679	720	675
		Maschi	123	255	500	565	550	594	546
27		Totale	758	607	231	82	35	8	9
		Femmine	376	275	115	46	18	6	7
		Maschi	382	332	116	36	17	2	2

Pianificatore Junior dati MIUR


Dopo 22 anni dall'istituzione della sezione B degli albi (architetti e pianificatori junior) con il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, la sproporzione tra gli iscritti alla sezione A e quelli alla sezione B dell'albo professionale degli architetti resta elevata: a dicembre 2022, su un totale di 156.100 architetti iscritti all'albo, il 97,36% (151.978) è iscritto alla sezione A, suddivisa in quattro settori (Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali), mentre alla sezione B, suddivisa in due settori (4.363

"Architetto iunior" e 344 "Pianificatore iunior"), è iscritto il 3,01% (4.696). All'interno della sezione A, il settore dell'Architettura è ancora dominante con 149.592 iscritti, pari al 95,83% del totale degli iscritti all'albo.

ABILITATI

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sezione A	Totale	140.062	140.400	140.000	140.234	140.702	140.472	153.301	151.070	07,26%
	Architetto	147.201	146.644	146.172	146.502	146.567	147.225	150.057	140.502	05,92%
	Dianificatore	1.250	1.210	1.251	1.207	1.467	1.520	1.600	1.612	1,02%
	Paesaggista	255	296	225	291	421	476	526	506	0,29%
Sezione B	Totale	2.410	2.271	2.722	2.000	4.000	4.242	4.222	4.606	2,01%
	Architetto	2.121	2.202	2.420	2.502	2.775	2.022	4.100	4.262	2,90%
	Dianificatore	297	270	204	205	214	222	222	244	0,22%
	Totale	152.027	151.590	151.226	151.000	152.284	153.106	157.304	156.100	100,00%

Fonte: CNAPPC Albo Unico Nazionale



Inoltre, va considerato che circa 570 architetti iunior risultano iscritti sia alla sezione A che alla sezione B dell'albo e che molti architetti iunior hanno conseguito la laurea magistrale in architettura senza aver sostenuto l'esame di stato per la sezione A.

Conteggio delle doppie iscrizioni

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale iscritti	152.027	151.590	151.326	151.909	152.284	153.196	157.294	156.100
Sezione A	149.062	148.498	148.099	148.524	148.705	149.475	153.301	151.978
Sezione B	3.418	3.571	3.722	3.888	4.089	4.245	4.522	4.696
Doppi iscritti	453	479	495	503	510	524	529	574

Fonte: CNAPPC Albo Unico Nazionale

Sul piano occupazionale i laureati di primo livello delle classi L-17 e L-21 presentano, ad un anno dalla laurea, un tasso di disoccupazione nettamente superiore alla media generale. Questo conferma un disinteresse ad inserirsi nel mercato del lavoro e una propensione a proseguire il percorso formativo, rinviando l'ingresso nel mondo lavorativo. Il 68% dei laureati non sta lavorando e si è iscritto ad una laurea magistrale in architettura, mentre l'11% lavora e contemporaneamente frequenta la laurea magistrale. Le lauree triennali rappresentano solo il primo passo nel percorso formativo dei giovani professionisti. In sintesi, la riforma del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non ha raggiunto l'obiettivo di creare una figura professionale in grado di inserirsi nel settore industriale delle imprese di costruzioni, oltre che nella professione di progettista come libero professionista. Il risultato è una figura professionale debole, non riconosciuta a livello europeo, con limitate capacità tecniche e scarse opportunità lavorative. Questa figura si sovrappone ad altre figure professionali con competenze analoghe, come il geometra e il perito edile, che sono invece socialmente riconosciute.

Perché la Sezione B dell'Albo è fallita?

Il ruolo degli architetti iunior e, ancor più, dei pianificatori iunior non solo è esiguo in termini numerici, ma è anche percepito dagli stessi studenti e laureati triennali come debole, con capacità tecniche e operative ridotte e, di conseguenza, con minori opportunità professionali o occupazionali.

Sono molteplici le ragioni di questo fallimento:

- **Anomalia italiana.** Nella maggior parte dei Paesi europei, per accedere alla professione di architetto, è necessario frequentare un corso di laurea di 5 anni (in alcuni Paesi 6), seguito da un esame e/o da un periodo di tirocinio della durata di 1-3 anni. Non esistono situazioni analoghe in Italia, dove alla laurea triennale è associato il livello di Architetto/Pianificatore iunior. L'abilitazione professionale, sebbene limitata, non è riconosciuta a livello dell'Unione Europea.
- **Eccessiva apertura dei percorsi formativi.** In Italia, possono iscriversi nella sezione B del settore Architetto iunior i laureati di primo livello in Ingegneria Civile e Ambientale L-07, in Scienze dell'Architettura L-17 e in Scienze e Tecnologie dell'Edilizia L-23; nella sezione B, settore Pianificatore iunior, i laureati di primo livello in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale L-21, e in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura L-32.
- **Debolezza delle competenze professionali.** Quasi il 40% dei neo-laureati triennali in Scienze dell'Architettura (L-17) ritiene che la propria laurea sia poco o per niente efficace nel lavoro che svolgono, una percentuale che arriva addirittura al 60% per i laureati in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (L-32). Si consideri che la media generale non arriva al 25%. Si tratta di indicazioni che rafforzano l'idea che le lauree triennali rappresentino nella maggior parte dei casi solo il primo passo nel percorso formativo dei giovani professionisti.
- **Riconoscimento del valore della laurea magistrale.** La maggioranza dei laureati triennali in Architettura ritiene che, conformemente al Processo di Bologna, la laurea di primo livello sia propedeutica alla laurea magistrale, possibilmente in un'altra sede italiana o europea, e quindi completano gli studi iscrivendosi a un corso di laurea magistrale in Architettura, valido per l'esercizio della professione di architetto in Italia e nell'Unione Europea.

Una seconda questione aperta: Quanti si laureano in architettura e in quanto tempo?

Il numero di laureati negli ultimi anni è calato progressivamente a seguito del calo delle immatricolazioni ed il calo dei laureati magistrali coinvolge sia i corsi di Architettura che, in misura maggiore, quelli ad indirizzo di Ingegneria edile-architettura.

Considerando le lauree di secondo livello emerge come la durata complessiva degli studi dei potenziali architetti (quelli laureati nella classe LM-04) non dipenda dal particolare percorso di studi seguito, tre più due piuttosto che a ciclo unico. In ogni caso, infatti, l'età alla laurea in media si attesta intorno a 27,4 anni. In termini di durata del percorso di studi, in media, gli anni necessari per la laurea triennale sono quasi 5, sono 3 per la magistrale biennale e quasi 8 per quella a ciclo unico. E' un dato non in linea con l'attuale necessità di una formazione che avvenga in tempi adeguatamente brevi ma coerente con la situazione generale del paese, al penultimo posto nell'UE per numero di laureati fra i 25 e i 34 anni, di cui si dovrà tenere conto nell'individuare le ipotesi di riforma.

LAUREATI MAGISTRALE

Classe	Denominazione		2011	2012	2014	2016	2018	2020	2022
LM-04	Architettura e Ingegneria edile-architettura	Totale	1103	2135	3137	3079	2892	2611	2547
		Femmine	626	1216	1784	1770	1649	1510	1575
		Maschi	477	919	1353	1309	1243	1101	972
LM-04-cu	Architettura e Ingegneria edile-architettura (quinquennale)	Totale	100	360	1134	2706	2936	2597	2063
		Femmine	56	213	711	1573	1666	1511	1239
		Maschi	44	147	423	1133	1270	1086	824
04/S	Specialistiche in architettura e ingegneria edile	Totale	5235	4390	2552	1361	509	219	
		Femmine	2797	2325	1445	715	269	114	
		Maschi	2438	2065	1107	646	240	105	

Classe	Denominazione		2011	2012	2014	2016	2018	2020	2022
LM-03	Architettura del paesaggio	Totale	17	78	169	153	132	154	196
		Femmine	14	51	109	86	75	106	131
		Maschi	3	27	60	67	57	48	65
03/S	Specialistiche in architettura del paesaggio	Totale	99	62	2	3	2		
		Femmine	60	37	1	2	1		
		Maschi	39	25	1	1	1		

Classe	Denominazione		2011	2012	2014	2016	2018	2020	2022
LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali	Totale	15	21	22	5			
		Femmine	13	16	15	3			
		Maschi	2	5	7	2			
10/S	Specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali	Totale	20	4	7	1			
		Femmine	17	2	3				
		Maschi	3	2	4	1			

Classe	Denominazione		2011	2012	2014	2016	2018	2020	2022
LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Totale	172	258	319	333	284	271	223
		Femmine	58	103	130	171	149	141	128
		Maschi	114	155	189	162	135	130	95
54/S	Specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Totale	180	79	14	3	1		
		Femmine	74	23	6	3	1		
		Maschi	106	56	8				

Classe	Denominazione		2011	2012	2014	2016	2018	2020	2022
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Totale	202	335	357	389	394	378	502
		Femmine	101	158	186	218	204	192	267
		Maschi	101	177	171	171	190	186	235
82/S	Specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Totale	228	108	13	1	2		
		Femmine	124	61	8	1	2		
		Maschi	104	47	5				

Fonte: Elaborazioni CNAPPC su dati MIUR

Formarsi dopo la magistrale, formarsi all'estero

I laureati, in particolare nella classe LM-04 di Architettura, mostrano un maggiore interesse per l'acquisizione di competenze professionali e la corrispondenza ai propri interessi culturali, con l'opportunità di entrare in contatto con l'estero. In media, i laureati magistrali LM-04 sono soddisfatti del loro percorso universitario, ma la percentuale di coloro che si dichiarano pienamente soddisfatti negli ultimi anni è inferiore alla media di tutti i corsi universitari magistrali, rappresentando meno di un terzo dei laureati. Questo è dovuto alla insufficienza di formazione professionale soddisfacente. Tuttavia, il giudizio generale dei laureati è comunque più positivo che negativo.

La laurea magistrale in architettura coincide per la maggior parte dei laureati con la fine del loro percorso accademico e l'inizio della loro carriera professionale, spesso in forma autonoma. Circa un terzo dei laureati ha invece programmato di continuare gli studi iscrivendosi a un master universitario o a un dottorato di ricerca, mentre solo una minoranza ha preferito svolgere un tirocinio o un praticantato formativo, probabilmente per le condizioni di trattamento praticate.

Nel triennio 2018-2020, circa il 27% dei laureati nelle classi di laurea magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura ha svolto un periodo di studi all'estero, superando la media di tutti i corsi magistrali.

Cosa fanno i laureati magistrali dopo un anno dalla laurea?

Se consideriamo le lauree magistrali, i neo-laureati hanno un'opinione confortante riguardo alle lauree in architettura e ingegneria edile (LM-04), che vengono considerate efficaci nel supportare l'attività professionale già un anno dopo il conseguimento del titolo. Questo perché le competenze acquisite e il titolo stesso sono richiesti per l'attività lavorativa.

A un anno dalla laurea magistrale, più del 65% dei laureati delle classi LM-03 (architettura del paesaggio) e LM-04 (architettura e ingegneria edile) sono occupati (svolgono attività retribuita, anche formativa, come dottorandi o tirocinanti), mentre il tasso di occupazione scende a poco meno del 60% per i laureati nella classe LM-48 (pianificazione).

Passati cinque anni dalla laurea, il tasso di occupazione sale fino a quasi il 90%. Queste percentuali sono in linea con quelle dei laureati magistrali in generale.

Anche il tasso di disoccupazione segue un andamento simile: ad un anno dalla laurea, la percentuale di laureati in cerca di occupazione, ma non occupata, in rapporto al totale dei laureati attivi nel mercato del lavoro, è più alta della media generale, almeno nelle classi LM-03 e LM-04 a ciclo unico (intorno al 20%, contro una media generale del 16%) e LM-48 (intorno al 25%). Tuttavia, con il tempo, i tassi di disoccupazione tra i laureati di secondo livello in materie architettoniche calano rapidamente, allineandosi alle medie generali.

La maggioranza dei neo-laureati trova impiego nell'ambito privato, come liberi professionisti o come addetti in un'azienda. Tuttavia, la percentuale di giovani laureati impiegati nell'ambito pubblico aumenta col passare degli anni. Circa un quinto dei giovani architetti dopo cinque anni dalla laurea si trova ancora in una condizione lavorativa precaria. La situazione dei titolari di partita IVA che lavorano in regime di mono-committenza è diversa, in quanto sono a tutti gli effetti in una condizione subordinata, una situazione destinata a crescere in relazione all'aumento della dimensione degli studi professionali e che richiederebbe un trattamento normativo contrattuale nuovo e diverso.

4 - La nuova laurea magistrale abilitante in Architettura, in Pianificazione territoriale e Architettura del paesaggio

La formazione per la professione in architettura nella Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE

La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e la Direttiva 2013/55/UE che ha introdotto alcuni emendamenti, ha posto l'obiettivo di individuare elementi e azioni per una efficace qualificazione della professione dell'architetto e della sua formazione, al fine di garantire le condizioni per la mobilità nel mercato europeo della professione. Le Università, il CNAPPC e il MUR hanno assunto la decisione di perseguire tale obiettivo, nei diversi ruoli e responsabilità fin dalla Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, determinando che gli studi di architettura siano conformi alla Direttiva 2005/36/CE e alla Direttiva 2013/55/UE e curando il relativo accreditamento dei singoli corsi di studi.

Per quanto riguarda Architettura e le discipline del progetto, la qualità e l'efficacia della formazione si basano su diversi fattori. In primo luogo, la formazione deve assicurare:

- la presenza di crediti formativi di tutte le undici aree (progettuali, storiche, tecnologiche, strutturali, ecc.);-
- il valore e l'equivalenza tra i crediti formativi rivolti ad attività pratico-esplicative (skill) e quelle rivolte all'acquisizione delle conoscenze attraverso attività teoriche (Knowledge), (riconosciuti nel 1993 con la Tabella XXX , ma poi assenti nella normativa italiana successiva);
- l'equivalenza dei crediti formativi rivolti al problem setting rispetto al problem-solving con complessità progressiva, integrando diversi ambiti formativi, compresi quelli economici, impiantistici, di rappresentazione, ecc.
- Il valore della formazione pratica e professionale in integrazione della formazione accademica sia per i docenti che gli studenti.

L'endecologo della Direttiva 2005/36/CE, successivamente modificato con la Direttiva 2013/55/UE, definisce l'ambito minimo delle competenze proprie ed "esclusive" dell'architetto. La Direttiva raccomanda che la formazione in architettura mantenga una relazione "osmotica" con la professione di architetto, in modo da assicurare che gli studenti sviluppino competenze e conoscenze in linea con le esigenze del mercato del lavoro nella sua evoluzione.

Merita sottolineare che le attività didattiche devono prevedere un'attività pratica e applicativa predominante, svolta all'interno di "laboratori" didattici. Secondo quanto richiesto dai criteri effettivi di accreditamento dei corsi di studio secondo la Direttiva 2013/55/UE, tali attività dovrebbero essere fra il 50% e il 60% del totale delle attività formative. Un "laboratorio" didattico è caratterizzato da una relazione docente/studenti adeguata per attività pratiche e applicative di progetto di architettura alle diverse scale, in modo che gli studenti possano beneficiare di un'esperienza formativa intensa e collaborativa. In linea generale, la prassi della formazione pratico-applicativa prevede una proporzione di 1 docente ogni 20-30 studenti in aula. Nel 1993 la nuova regolamentazione degli studi di architettura, la Tabella XXX, prescriveva una numerosità di riferimento di 50 studenti per ogni laboratorio, come prima applicazione della Direttiva del 1985.

I documenti europei e internazionali sulla laurea magistrale in Architettura

L'architettura riveste un ruolo particolare nel panorama educativo, in quanto è una professione regolamentata sia dalle leggi nazionali relative agli architetti che da norme e standard internazionali. Questi sono:

- a livello europeo: la Direttiva sul riconoscimento professionale dell'UE (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), la direttiva 2013/55/UE modificata il 20 novembre 2013 sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il Regolamento UE n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il Internal Market System (il Regolamento IMI);
- In tutto il mondo: la Carta UNESCO/UIA per la formazione architettonica (2011/2017) e l'Accordo sugli Standard Internazionali Raccomandati di Professionalità nella Pratica dell'Architettura (2014).

La Direttiva 2013/55/UE determina le seguenti condizioni quadro per la formazione in architettura. Per il riconoscimento professionale a livello europeo, la durata degli studi in un corso di studi in architettura secondo la direttiva 2013/55/UE, articolo 46, comma 1, è di

- lettera a), **cinque anni a tempo pieno, o 300 ECTS**, di formazione accademica.
- lettera b), in alternativa, può comprendere quattro anni o 240 ECTS di formazione accademica, integrati da un tirocinio di due anni (professional traineeship), di cui uno di tirocinio di due anni, di cui un anno si basa sulle conoscenze acquisite durante il corso di studi ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, specificate nel cosiddetto Endecalogo della direttiva sul riconoscimento professionale. L'integrazione di una parte pratica della formazione nel curriculum richiede che comunque sia mantenuto l'equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione architettonica e che sia garantita l'acquisizione degli 11 punti nell'arco della durata del corso di studi. La parte pratica della formazione non sostituisce il tirocinio obbligatorio (professional traineeship) di due anni di cui sopra.

I criteri espressi da UNESCO/UIA richiedono che almeno cinque anni di studio a tempo pieno di architettura pari a 300 ECTS siano presso un istituto di istruzione superiore, escludendo l'integrazione di periodi di formazione pratica professionale nell'ambito dei 300 ECTS.


I caratteri della nuova laurea magistrale abilitante in Architettura

Per definire i caratteri della nuova laurea magistrale abilitante in Architettura che saranno oggetto del Regolamento previsto dall'art. 4 della Legge 163/2021 si ritiene che si debbano assumere i requisiti stabiliti:

- dalla Direttiva 2005/36/CE e dalla Direttiva 2013/55/EU al fine di garantire l'accREDITAMENTO dei nuovi titoli rilasciati ai sensi della Direttiva stessa, quando richiede almeno 5 anni di formazione accademica, pari a 300 ECTS, sancita da un esame di livello universitario, indipendentemente dal fatto che sia articolata in due cicli (Bologna Process) o in un ciclo unico;
- dalla Carta UNESCO/UIA per la formazione architettonica (2011/2017) che indica in 300 ECTS la formazione accademica presso un istituto di istruzione superiore;
- dalla legge 8 novembre 2021, n. 163 all'art. 4 e altri che specifica che le attività di tirocinio pratico-valutativo siano necessarie per il conseguimento della laurea magistrale abilitante alla professione di Architetto e siano interne al corso di studi stesso.

È evidente che il combinato disposto delle Direttive e della Legge 163/2021 determini che **le attività formative professionalizzanti** (professional traineeship), che concorrono alla prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite, **non possano essere altro che aggiuntive rispetto ai 5 anni di formazione accademica pari a 300 CFU come prescritto dalla 2005/36/CE e dalla Direttiva 2013/55/EU, art. 46, comma 2, lettera a).**

Gli attuali tirocini curriculari, non essendo sottoposti alla supervisione e alla validazione di un ordine professionale, sono attività formative accademiche e pertanto non sono riconoscibili come attività formative professionalizzanti. Inoltre in nessun paese europeo si può ottenere l'abilitazione alla professione di architetto con un percorso di formazione accademica e professionale inferiore ai sei anni.



Comparazione fra situazione attuale 2023 e ipotesi di istituzione di laurea magistrale abilitante

Durante le attività del Gruppo di Lavoro e negli incontri informali con il CUN e la CUIA è emersa la valutazione di opportunità di proporre, in alternativa all'istituzione della laurea magistrale abilitante, di mantenere la attuale laurea magistrale in architettura non abilitante, compatibile con le leggi vigenti ma non la legge 163/21, con la sostituzione dell'attuale esame di stato regolato dal DPR 238/01 con un master post-laurea abilitante. Anche la seconda ipotesi risponde all'obiettivo di dare certa e giusta durata e qualità al percorso di formazione e abilitazione alla professione di architetto.

Le due ipotesi sono sottoposte alla discussione e valutazione per la loro fattibilità e definizione nel Tavolo Tecnico di Lavoro.

Per un miglior approfondimento può essere utile una valutazione comparativa a livello europeo con un'attenzione particolare alla Francia e alla Spagna, più comparabili storicamente all'Italia.

Una valutazione comparativa a livello europeo

Si ritiene utile un'analisi della situazione a livello dell'Unione Europea della durata degli studi di architettura e delle attività pratiche professionali (professional traineeship) o comunque delle attività da svolgere per ottenere l'abilitazione alla professione di architetto idonea per la mobilità nel mercato europeo.

La situazione come si può verificare nella tabella seguente è molto articolata, al punto che i dati sono non del tutto certi e mantengono un grado di ambiguità. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/EU non intervengono sulla procedura di abilitazione, lasciando ad ogni paese europeo autonomia nella sua determinazione. Come si può verificare alcuni paesi quali Italia, Svizzera, Svezia, Finlandia ed Estonia non prevedono che sia obbligatorio per il conseguimento dell'abilitazione professionale un periodo di tirocinio e/o di attività pratiche professionali. L'ordinamento italiano lo prevede come seconda opzione della procedura di esame di stato regolata dal DPR 328/01 e sperimentata in alcune regioni da oltre 10 anni.

A parte la Germania che aveva una tradizione di Fachhochschule di 4 anni a cui seguiva un tirocinio di 3 anni e che è in cambiamento progressivo, Francia, Portogallo, Malta e Spagna prevedono che si possa conseguire l'abilitazione al termine di un percorso di 6 anni pari cioè a 360 CFU.

In Spagna tradizionalmente gli studi di architettura hanno la durata di 6 anni e l'esame di tesi finale consistente in un progetto completo è abilitante alla professione. Attualmente la situazione della Spagna è articolata, la ETSAM Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid della Universidad Politécnica de Madrid mantiene il corso di studi di sei anni che si conclude con un esame di laurea che rilascia un titolo abilitante, mentre, diversamente, la ETSAB Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona della Universitat Politécnica de Catalunya, come vedremo più dettagliatamente, rilascia al termine del quinto anno un diploma di laurea magistrale sulla base del portfolio degli studi sostenuti e prevede un master annuale (sesto anno di studi) al termine del quale si sostiene un esame di abilitazione.

Il caso Francia

In Francia tradizionalmente si conseguiva l'abilitazione alla professione al termine del sesto anno di formazione. La HMONP (Habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom) è stata creata con decreto del giugno 2005, nell'ambito della riforma degli studi di architettura che ha adottato struttura europea proposta dal Bologna process e nota come LMD (Licence-Master-Doctorat).

Il percorso formativo per esercitare la professione è strutturato in tre fasi, un primo ciclo di tre anni, a cui segue un master biennale al termina del quale si consegue un Diplôme d'État d'Architecte. La terza fase è costituita da un corso di un anno al termine del quale si consegue la "Habilitation à la Maîtrise d'œuvre en son Nom Propre" (HMONP).

La formazione in questo sesto anno è ripartita in sei mesi di formazione teorica su temi professionali e sei mesi di un'esperienza professionale conseguita con un contratto a tempo determinato o indeterminato con un trattamento economico equivalente ad un primo impiego.

Si distingue quindi tra i titolari di un Diplôme d'État d'Architecte (A.D.E.: architectes diplômés d'État) e i titolari di HMONP. Il possesso dell'HMONP consente ai suoi titolari di assumersi le responsabilità personali di cui agli articoli 3 e 10 della legge sul lavoro. articoli 3 e 10 della legge del 3 gennaio 1977, vale a dire:

- La possibilità di iscriversi all'Ordre des Architectes e di utilizzare il titolo.
- La possibilità di redigere un progetto architettonico che sia oggetto di una richiesta di licenza edilizia.

Può essere di chiarimento il seguente esempio: l'École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine ENSAPVS per il prossimo anno accademico 2023-2024 ha scelto di organizzare la formazione intorno a una settimana intensiva (40 ore) all'inizio dell'anno, poi lezioni tenute ogni venerdì e talvolta il sabato e si estende da 7 mesi a 4/5, pari a 6 mesi a tempo pieno.

La composizione della formazione è la seguente:

- 1 settimana intensiva (circa 32 ore) all'inizio del corso, dal 27 ottobre al 2 novembre 2023
- 16 corsi-conferenze di 2 ore ciascuno, che forniscono una panoramica completa delle problematiche che il futuro architetto dovrà affrontare
- 4 seminari (64 ore di formazione), di cui tre generali (diritto, monitoraggio dei cantieri, gestione dell'agenzia) e uno a scelta tra un'offerta di undici temi

- 1 sessione di 2 ore al mese per 7 mesi per la verifica della formazione professionale e la stesura della tesi (Dissertation Seminar), sotto la supervisione di un direttore degli studi.
- 1 difesa dell'accreditamento al termine della formazione (metà giugno 2024)

Il caso ETSAB

La ETSAB Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona della Universitat Politècnica de Catalunya, rilascia al termine del quinto anno un diploma di laurea magistrale sulla base del portofolio degli studi sostenuti e prevede un master annuale (sesto anno di studi) al termine del quale si sostiene un esame di abilitazione.

Il Grado en Estudios de Arquitectura (Corso di Laurea in Studi di Architettura) e il Máster Universitario en Arquitectura (Corso di Laurea Magistrale in Architettura) sono stati concepiti come un percorso di studi integrato (Laurea + Laurea Magistrale Abilitante), con una corrispondenza tra i rispettivi piani di studio. I laureati in Studi di Architettura (piano 2014) dell'UPC possono proseguire la loro formazione nel Corso di Laurea Magistrale in Architettura dell'UPC presso il centro stesso. Allo stesso tempo, data la tradizionale vocazione internazionale delle scuole e le molteplici relazioni con altri centri di insegnamento dell'architettura, si ha la possibilità di ammettere studenti di altre lauree o università che, soddisfacendo i requisiti di accesso, ne facciano richiesta; se il numero di domande di ammissione supera il numero massimo di posti offerti, sia l'ETSAB che l'ETSAV daranno priorità a queste domande come specificato di seguito. Eccezionalmente, entrambe le scuole potranno ammettere un numero di candidati superiore a quello previsto nel periodo considerato, a causa della particolare qualità dei programmi di studio o per motivi strategici per le Università partecipanti, sempre in funzione delle risorse disponibili e necessarie a garantire la qualità dei corsi impartiti.


Come si vede nella figura precedente, che illustra la struttura generale degli studi a ETSAB, al quinto anno si ha come esame conclusivo un Trabajo de Fin de Grado (Lavoro finale di laurea) pari a solo 6 CFU, mentre il Proyecto Final de Carrera del Master abilitante è pari a 30 CFU, una soluzione conforme al tradizionale esame finale consistente in un progetto professionale. Il Proyecto Final de Carrera del Master abilitante consiste nella *“preparazione, presentazione e difesa, una volta ottenuti tutti i crediti della laurea e del master, di un'esercitazione originale svolta individualmente, davanti a una commissione universitaria di cui deve far parte almeno un professionista di riconosciuto prestigio proposto dalle organizzazioni professionali. L'esercitazione consisterà in un progetto architettonico completo di natura professionale in cui siano sintetizzate tutte le competenze acquisite nel corso di laurea, sviluppate fino a dimostrare la sufficienza per determinare la completa esecuzione delle opere edilizie su cui si basa, nel rispetto della normativa tecnica e amministrativa vigente.”*

Una valutazione comparativa delle diverse procedure di abilitazione

Ad un primo esame possiamo valutare come sia i modelli francese, castigliano e catalano abbiano lo stesso obiettivo di proporre un percorso certo e della durata di 360 CFU per il conseguimento della laurea e, congiuntamente o successivamente, della abilitazione alla professione.

In particolare nel modello francese e catalano e nella ipotesi B l'abilitazione professionale si consegue con un percorso formativo finalizzato di un anno (60 CFU) che si inizia dopo aver conseguito la laurea magistrale (300 CFU). Secondo questo modello il conseguimento

della abilitazione alla professione di architetto è successivo e disgiunto rispetto al diploma



di laurea magistrale.

Nella Ipotesi A la Laurea Magistrale Abilitante in Architettura si conforme alla lettera dell'art. 4 della L. 163/21 prevedendo che le attività formative professionali siano interne al percorso di studi, si concludano con una Prova Pratico-valutativa PPV che preceda precedenti l'esame finale che conferisce l'unico diploma di laurea magistrale.

Nella ipotesi B il Tavolo tecnico di Lavoro istituito dal MUR potrà valutare la fattibilità di master abilitante ai sensi della L.163/21 che consenta il rilascio di un diploma di laurea magistrale non abilitante pari a 300 CFU e che consenta successivamente di accedere alla abilitazione professionale attraverso percorso di formazione caratterizzato da un tirocinio professionale valutato, analogo a quanto indicato dall'art. 4 della L. 163/21.

Le due ipotesi presentano aspetti positivi e negativi che è opportuno identificare. Si possono considerare aspetti positivi e negativi:

Ipotesi A (180+150=330 CFU)	Ipotesi B (180+120+60=360 CFU)
Elementi positivi	Elementi positivi
<ul style="list-style-type: none"> il superamento dell'esame di stato per come è previsto dal DPR 328/2001, ampiamente e motivatamente contestato per la sua inefficacia ed incertezza; 	<ul style="list-style-type: none"> il superamento dell'esame di stato per come è previsto dal DPR 328/2001, ampiamente e motivatamente contestato per la sua inefficacia ed incertezza;
<ul style="list-style-type: none"> l'identificazione di un percorso formativo professionale strutturato e articolato in attività di tirocinio e di esperienza professionale e in attività teoriche su temi rilevanti le competenze e responsabilità professionali; 	<ul style="list-style-type: none"> l'identificazione di un percorso formativo professionale strutturato e articolato in attività di tirocinio e di esperienza professionale e in attività teoriche su temi rilevanti le competenze e responsabilità professionali;
<ul style="list-style-type: none"> una durata certa del percorso professionale abilitante, decisamente inferiore all'attuale percorso di esame di stato; 	<ul style="list-style-type: none"> una durata certa del percorso professionale abilitante, potenzialmente inferiore all'attuale percorso di esame di stato;

Ipotesi A (180+150=330 CFU)	Ipotesi B (180+120+60=360 CFU)
Elementi positivi	Elementi positivi
<ul style="list-style-type: none"> l'integrazione con le attività formative accademiche che comunque rimangono inalterate nella loro organizzazione ed articolazione disciplinare; 	<ul style="list-style-type: none"> La separazione dalle attività formative accademiche che rimangono inalterate nella loro organizzazione ed articolazione disciplinare;
<ul style="list-style-type: none"> la distribuzione nei due anni e mezzo delle attività formative professionali secondo un piano individuale dello studente; 	<ul style="list-style-type: none"> la concentrazione delle attività formative professionali secondo un piano individuale dello studente con un percorso formativo abilitante aggiuntivo e opzionale;
<ul style="list-style-type: none"> la valorizzazione della dimensione formativa dell'esperienza professionale; 	<ul style="list-style-type: none"> Possibilità di posticipare il percorso abilitante secondo le proprie esigenze
<ul style="list-style-type: none"> Possibilità di distribuire nel percorso formativo le attività professionalizzanti 	<ul style="list-style-type: none"> il rafforzamento del valore pubblico dell'architettura e della professione di architetto in conformità alla Direttiva 2005/36/CE.
<ul style="list-style-type: none"> il rafforzamento del valore pubblico dell'architettura e della professione di architetto in conformità alla Direttiva 2005/36/CE. 	<ul style="list-style-type: none"> Facilità di stipula e mantenimento di accordi per lauree magistrali a doppio titolo o titolo congiunto
Elementi negativi	Elementi negativi
<ul style="list-style-type: none"> Maggiore difficoltà per sottoscrivere o mantenere convenzioni per lauree con doppio titolo o titolo congiunto con atenei stranieri. 	<ul style="list-style-type: none"> Soluzione non corrispondente all'art. 4 della L. 163/21

Il quadro normativo per la laurea magistrale abilitante di Architettura, Architettura del paesaggio e Pianificazione territoriale.

La proposta di laurea abilitante in Architettura, Architettura del paesaggio e Pianificazione territoriale si basa dunque sui seguenti riferimenti normativi vigenti:

- la legge 8 novembre 2021, n. 163, Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;
- per la sola professione di Architetto, la Direttiva 2013/55/EU, recepita in Italia con Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.32 del 9 febbraio 2016);
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
- il Decreto Ministeriale n. 1135 del 11-12-2019 "Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione

Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”

Costituiscono un ulteriore quadro normativo per le modifiche necessarie per l’attuazione della laurea magistrale abilitante:

- Decreto 22 ottobre 2004, n.270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240,
- Il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893, Costo standard unitario di formazione per studente in corso
- il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987, Autovalutazione ,valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.
- il DM n. 1135 del 11-12-2019,

L’istituzione della laurea magistrale abilitante in Architettura comporta quindi una revisione dell’assetto professionale degli Architetti e delle altre professioni del progetto per adeguarsi alle esigenze del mercato dei servizi di progettazione e rispondere alle sfide poste dal New Green Deal, dalle transizioni digitali e verdi e dal riscaldamento globale e da una nuova e più complessa responsabilità culturale ed ecologica .

La Legge 8 novembre 2021, n. 163, Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

L’art. 4 della Legge 8 novembre 2021 n. 163 Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti apre e definisce la procedura per l’attivazione di ulteriori lauree magistrali abilitanti.

La stessa legge indica all’art. 1 comma 2:

“Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell’ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.”

Il tirocinio obbligatorio corrisponde alle caratteristiche del tirocinio professionale o “professional traineeship” indicato dalla Direttiva 2013/55/EU.

Data la complessità e la responsabilità specifica della professione di Architetto è opportuno che le attività formative professionalizzanti siano pari a 30 ECTS con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo, svolte sotto la supervisione di una persona o di un organismo professionale autorizzato, integrato da 75 CFP da acquisire nel primo anno di iscrizione all’ordine professionale.

La Direttiva 2013/55/EU

La trasformazione della Laurea Magistrale in Architettura in una laurea magistrale abilitante è coerente con l’indirizzo e la filosofia della Direttiva 2013/55/EU relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale direttiva sottolinea l’importanza di integrare la formazione accademica con esperienze professionali supervisionate da architetti qualificati, garantendo le condizioni di formazione minime.

La Direttiva 2013/55/EU indica due modelli per la formazione accademica:

- 5 anni di studio accademico (corrispondenti a 300 ECTS), seguiti da una procedura di abilitazione alla professione,
- 4 anni di studio accademico (240 ECTS) e 2 anni di tirocinio professionale “professional traineeship” (120 ECTS, seguiti da una procedura di abilitazione alla professione).

Entrambi i modelli conducono ad una laurea magistrale conforme ai requisiti della Direttiva, e il percorso formativo può essere completato con una procedura di abilitazione alla professione, la quale varia da stato a stato.

Secondo la Direttiva 2013/55/EU, il tirocinio professionale di 120 ECTS previsto dal modello 4+2 deve avere luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico (180 ECTS), per almeno un anno (60 ECTS) deve essere strettamente correlato alle conoscenze, abilità e competenze acquisite durante la formazione accademica (endecalogo) e deve essere supervisionato da una persona o un organismo professionale autorizzato e valutato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Queste caratteristiche devono essere rispettate e documentate per rendere la laurea conforme alle specifiche della Direttiva e permettere la mobilità nel mercato del lavoro europeo.

Pur ritenendo che il modello 4+2 non sia accettabile né fattibile in Italia, si deve notare che il tirocinio professionale indicato dalla Direttiva è una attività formativa complementare alla formazione tradizionalmente accademica purché sia sviluppata sotto la supervisione di una persona o di un organismo professionale autorizzato quali gli Ordini professionali.

Pertanto perché la nuova laurea magistrale abilitante in Architettura risponda sia ai requisiti espressi dalla Direttiva 2013/55/EU necessari per mantenere l'accreditamento europeo, sia ai requisiti della legge 8 novembre 2021 n. 163, sia all'esigenza di integrare ulteriori discipline nella formazione accademica teorica e pratico-applicativa, il percorso di formazione abilitante dell'Architetto, comprensiva cioè della formazione accademica e professionale secondo la Direttiva 2013/55/EU, **può essere pari a 330 ECTS complessivi di cui 300 ECTS di formazione accademica e 30 ECTS di formazione professionale.**

Lo Spazio Europeo della Formazione Superiore

Lo Spazio Europeo della Formazione Superiore, avviato alla fine degli anni novanta, ha il fine di assicurare “reciproca fiducia nei diversi sistemi; nel quale il riconoscimento automatico dei titoli è diventato realtà, consentendo così agli studenti ed ai laureati di muoversi facilmente al suo interno; ...”.

La mobilità degli studenti nello spazio europeo, basata sul modello “Bologna Process”, è ormai un diritto dello studente europeo che i sistemi nazionali devono assicurare anche perché possano esercitare il loro diritto alla libertà accademica.

Un'efficace strategia di internazionalizzazione richiede che si sostenga prioritariamente il modello a tre cicli LMD (L, license, minimo 180 ECTS, M, master, minimo 120 ECTS, D, doctorate, 180 ECTS) che assicura la mobilità degli studenti, l'apertura all'accesso di studenti UE ed extra UE e facilita progetti e programmi di cooperazione universitaria internazionale, con beneficio sia degli studenti che del sistema della professione.

L'interazione fra la Direttiva 2013/55/EU, la Legge 8 novembre 2021 n. 163 e gli indirizzi dello Spazio Europeo della Formazione Superiore indica che la laurea sia pari a 180 ECTS di attività formative accademiche e che **la laurea magistrale sia di 150 ECTS, di cui 120 di attività formative accademiche e 30 di attività formative professionalizzanti.**

La laurea magistrale a ciclo unico regolata dal Decreto 22 ottobre 2004, n.270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, somma la laurea e la laurea magistrale, ma non risponde agli obiettivi indicati dal Bologna Process poiché limita la mobilità fra il primo e il secondo ciclo formativo.

Decreti Ministeriali 16 marzo 2007. Determinazione delle classi di laurea magistrale e delle classi di laurea

Nella specifica e nella tabella delle attività formative delle classi di laurea L17 e laurea magistrale LM4 nei Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura sono richiamati ma non sono adeguatamente specificati e regolati sia definendo le attività formative pratiche e applicative sia determinando il peso minimo di dette attività nell'ambito delle attività formative accademiche, sia determinando la numerosità di riferimento nel rapporto docente/studenti per dette attività.

Ciò costituisce un elemento critico che contrasta con la Direttiva 2013/55/EU, la prassi internazionalmente consolidata relativa al peso e alla numerosità (che è compresa fra i 20 e i 30 studenti per docente) e con le procedure di accreditamento dei corsi a fini del riconoscimento europeo per le quali le università devono specificare e dimostrare che le attività formative applicative sono fra il 50 e il 60% delle attività formative complessive. Inoltre un pedagogicamente scorretto rapporto docente/studenti ha ridotto l'efficacia della formazione applicativa, essenziale per la professionalità nel progetto di architettura, supplita soltanto da un incremento di impegno dei docenti.

La Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Nel quadro dell'Art. 23. Contratti per attività di insegnamento, comma 1 e 2, potrà essere utile assicurare con un'apposita convenzione con il Consiglio Nazionale APPC una docenza a contratto, adeguatamente compensata secondo il compenso previsto dal Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893, Costo standard unitario di formazione per studente in corso.

La docenza "professionale", ovvero selezionata per la qualità professionale dall'organismo professionale, è una qualificata docenza integrativa della docenza accademica. La docenza integrativa, selezionata per la qualità professionale dall'organismo professionale, se dedicata ad attività didattiche applicative può essere accreditabile fra le attività formative professionalizzanti comprese nei 60 ECTS di attività formative professionalizzanti.

Decreto Ministeriale 11 novembre 2019, n. 1135.

Le Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, costituiscono un valido riferimento per il decreto interministeriale e la successiva convenzione con la CRUI per le attività riconoscibili come tirocinio professionale.

Il Decreto Interministeriale 893 del 9/12/2014 e il Decreto Ministeriale 987 del 12/12/2016

Il rafforzamento della dimensione "professionale" nella formazione in architettura come raccomandato dalla Direttiva 2013/55/EU, richiede che sia modificata la classificazione dei corsi di architettura sia ai fini del costo standard che dei requisiti di docenza per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio.

La attuale classificazione è in contrasto con la Direttiva 2013/55/EU e la prassi internazionali della formazione al progetto, penalizzando la qualità della formazione e della professionalità.

La nuova laurea magistrale abilitante richiede di ricondurre a correttezza la determinazione normativa del rapporto docenti/studenti: per il corso di laurea in Scienze dell'architettura L17 e il corso di laurea magistrale in Architettura LM4 è necessario che siano adottate le stesse regole delle lauree magistrali in medicina, sia per la numerosità che per la

composizione della docenza per annualità attivata sia ai fini del rispetto dei requisiti minimi che della determinazione del costo standard.